

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 787

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare

03/11/2024 - 06:50

Indice

1. DDL S. 787 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 787	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	9
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom.) del 30/01/2024	10
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 161 (pom.) del 30/01/2024	15
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 162 (pom.) del 31/01/2024	18
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 163 (ant.) del 01/02/2024	23
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 54 (ant.) dell'08/02/2024	28
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 166 (pom.) del 13/02/2024	29
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 172 (ant.) del 20/02/2024	173
1.4. Trattazione in consultiva	176
1.4.1. Sedute	177
1.4.2. Resoconti sommari	178
1.4.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	179
1.4.2.1.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 132 (ant.) dell'08/02/2024	180
1.4.2.1.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 133 (pom.) del 13/02/2024	186
1.4.2.1.3. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 134 (ant.) del 14/02/2024	188
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	196
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 202 (ant.) del 14/02/2024	197
1.4.2.3. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	202
1.4.2.3.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 9 (pom., Sottocomm. pareri) del 06/02/2024	203
1.4.2.4. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	204
1.4.2.4.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 160 (pom.) del 06/02/2024	205

1. DDL S. 787 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 787

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 787

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **MADIA**, **AMENDOLA**, **ASCANI**, **BAKKALI**, **BARBAGALLO**, **BERRUTO**, **BOLDRINI**, **BONAFÈ**, **BRAGA**, **CARÈ**, **CASU**, **CIANI**, **CUPERLO**, **CURTI**, **D'ALFONSO**, **DE LUCA**, **DE MARIA**, **DE MICHELI**, **DI BIASE**, **DI SANZO**, **FASSINO**, **FERRARI**, **FORATTINI**, **FORNARO**, **FOSSI**, **FURFARO**, **GHIO**, **GIANASSI**, **GIRELLI**, **GNASSI**, **GRAZIANO**, **GRIBAUDO**, **GUERINI**, **GUERRA**, **IACONO**, **LACARRA**, **LAI**, **LAUS**, **LETTA**, **MAGI**, **MALAVASI**, **MANCINI**, **MANZI**, **MARINO**, **MAURI**, **MEROLA**, **MORASSUT**, **ORFINI**, **ORLANDO**, **Ubaldo PAGANO**, **PELUFFO**, **PORTA**, **PROVENZANO**, **QUARTAPELLE PROCOPIO**, **Toni RICCIARDI**, **ROGGIANI**, **Andrea ROSSI**, **SARRACINO**, **SCARPA**, **SCHLEIN**, **SCOTTO**, **SERRACCHIANI**, **SIMIANI**, **STEFANAZZI**, **STUMPO**, **TABACCI**, **VACCARI**, **ZAN**, **ZINGARETTI** e **SOUMAHORO**
(V. Stampato Camera n. 115)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 luglio 2023

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 luglio 2023*

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel rispetto dell'articolo 48 della Costituzione, al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto a tutti i cittadini, garantendo la piena partecipazione degli elettori al processo democratico, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare, nel rispetto dei principi di eguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto:

- a) le modalità atte a garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori che, per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza in qualità di *caregiver* familiare ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie ed europee;
- b) una rimodulazione della tariffa agevolata applicata dagli enti e dalle società che gestiscono i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) con riferimento alle consultazioni referendarie, previste dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, prevedere, per gli elettori che per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza in qualità di *caregiver* familiare ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n.

205, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi, in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare nel comune di temporaneo domicilio;

b) con riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, prevedere, per gli elettori che, per motivi di lavoro, studio, cure mediche o prestazione di assistenza in qualità di *caregiver* familiare ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi, nell'ambito del territorio nazionale, in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare per liste e candidati della circoscrizione elettorale di residenza presso sezioni speciali, a tal fine istituite in ogni capoluogo di regione;

c) individuare i termini e le modalità per la presentazione, anche in via telematica, della richiesta di accedere al voto in un comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori interessati, in occasione delle consultazioni referendarie ed europee.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, per l'espressione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari che si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera b), pari a 3.063.000 euro ogni cinque anni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 3.063.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

5. L'esito delle prime consultazioni europee e referendarie svolte secondo le modalità previste dalla presente legge è valutato ai fini dell'eventuale adozione di disposizioni legislative per consentire, anche in occasione delle elezioni politiche, agli elettori che si trovano temporaneamente in un comune situato in una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, di esercitare il diritto di voto nell'ambito del comune in cui sono domiciliati.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

160^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1^o maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REDIGENTE

(98) GIACOBBE e Francesca LA MARCA. - Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana

(295) Francesca LA MARCA. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti

(752) MENIA. - Disposizioni per la riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana, nonché modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di ricostruzione e acquisto della stessa

(919) Francesca LA MARCA. - Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 295 e 919, congiunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge n. 98 e 752, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 24 gennaio.

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge n. 98, presentato dal senatore Giacobbe, che si compone di un unico articolo, nel quale si prevede la riapertura - per un periodo di due anni - dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

della legge n. 91 del 1992.

Riferisce quindi sul disegno di legge n. 752, d'iniziativa del senatore Menia, che all'articolo 1 dispone la riapertura per tre anni dei termini per la presentazione della dichiarazione volta a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di coloro che l'hanno persa per naturalizzazione. L'articolo 2, inoltre, introduce alcune modifiche e integrazioni alla legge n. 91 del 1992, in materia di ricostruzione e acquisto della cittadinanza italiana. In primo luogo, si stabilisce che il diritto alla cittadinanza è riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere discendenti in linea retta fino al terzo grado di cittadini italiani, nati o residenti in Italia e di conoscere la lingua italiana a livello B1. Per i discendenti di persone di origine italiana oltre il terzo grado è richiesta anche la residenza continuativa in Italia da almeno un anno. Vengono apportate, inoltre, ulteriori modifiche che riguardano i requisiti di conoscenza della lingua italiana per l'acquisizione della cittadinanza, nonché la preclusione, la sospensione e la revoca del riconoscimento della cittadinanza a seguito di violazioni di norme penali particolarmente gravi.

Rilevata la stretta connessione esistente tra il contenuto delle proposte appena illustrate e quello dei disegni di legge n. 295 e 919, già all'esame della Commissione, propone che siano trattati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(119) Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate

(902) BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate

(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*Fdl*), relatore, illustra il disegno di legge n. 119, a firma della senatrice Pirro, che reca, all'articolo 1, modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), sostituisce interamente l'articolo 133 del testo unico, prevedendo che gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possano destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari. Le guardie particolari giurate addette ai predetti servizi di vigilanza o custodia, nell'esercizio della loro attività, rivestono la qualifica di persona incaricata di un pubblico servizio. Qualora le guardie particolari giurate siano comandate presso enti pubblici o richieste dall'autorità di pubblica sicurezza per specifiche attività di accertamento e repressione dei reati commessi sui beni affidati alla loro sorveglianza, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e operano in qualità di agenti ausiliari di pubblica sicurezza.

Il comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 138 del testo unico, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate, che è suddiviso in due sezioni. La prima sezione dell'albo contiene l'elenco delle aspiranti guardie particolari giurate; la seconda sezione dell'albo contiene l'elenco delle guardie particolari giurate in possesso del decreto di nomina del prefetto. Sono poi indicati i requisiti di cui le guardie giurate devono essere in possesso. L'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate è rimessa ad un decreto del Ministro dell'interno.

L'articolo 1, comma 2, dispone che, con un ulteriore decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi - sentite le associazioni di categoria - entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano disciplinate le modalità di istituzione dell'albo delle guardie giurate, nonché le modalità relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo.

L'articolo 2 reca modifiche al decreto legislativo n. 67 del 2011, al fine di riconoscere alle guardie giurate il diritto al pensionamento anticipato, in quanto soggetti impiegati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

L'articolo 3 reca il divieto di adibire operatori di portierato logistico a servizi di vigilanza, comminando le relative pene pecuniarie in caso di trasgressione.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Riferisce poi sul disegno di legge n. 902, a prima firma del senatore Balboni, che reca, all'articolo 1, modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 138 del testo unico, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate, che è suddiviso in due sezioni. La prima sezione dell'albo contiene l'elenco delle aspiranti guardie particolari giurate in possesso dei requisiti previsti dalla legge; la seconda sezione dell'albo contiene l'elenco delle guardie particolari giurate già in possesso del decreto di nomina del prefetto. Sono poi indicati i requisiti di cui le guardie giurate devono essere in possesso. L'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate è rimessa ad un decreto del Ministro dell'interno da adottarsi sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il medesimo decreto deve prevedere uno specifico addestramento aggiuntivo obbligatorio per le guardie particolari giurate impiegate nei servizi di trasporto, di vigilanza e di scorta del contante o di altri beni o titoli di valore.

Il comma 2 rinvia ad un ulteriore decreto del Ministro dell'interno da adottarsi - sentite le associazioni di categoria - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la disciplina sull'istituzione dell'albo delle guardie giurate, nonché per la determinazione delle modalità relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo.

L'articolo 2 reca il divieto di adibire operatori di portierato logistico a servizi di vigilanza, comminando le relative pene pecuniarie in caso di trasgressione.

L'articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo n. 67 del 2011, al fine di riconoscere alle guardie giurate il diritto al pensionamento anticipato, in quanto soggetti impiegati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 del disegno di legge. In conclusione, stante la stretta connessione dell'oggetto dei due disegni di legge, propone che essi vengano esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) preannuncia la presentazione di un disegno di legge del proprio gruppo afferente alla medesima tematica.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che in Ufficio di Presidenza si deciderà sulla organizzazione dei tempi per la discussione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(370) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia

(Discussione e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore in sostituzione del senatore Occhiuto, illustra il disegno di legge in titolo, a prima firma della senatrice Pirovano, che provvede a istituire l'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia. Il provvedimento si compone di sei articoli.

L'articolo 1, al fine di prevenire fenomeni di suicidio e di disagio del personale delle Forze di polizia, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del predetto Osservatorio, composto da esperti di comprovata esperienza nei settori medico, psicologico, comportamentale, lavorativo e sociologico. Precisa, inoltre, che la partecipazione alle attività dell'Osservatorio è svolta in forma gratuita.

L'articolo 2 definisce i compiti dell'Osservatorio, ovvero: monitorare e raccogliere in modo sistematico tutti i dati relativi ai suicidi, ai tentativi di suicidio e alle situazioni di disagio che interessano il personale delle Forze di polizia; svolgere analisi e interviste, nonché elaborare i dati al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità delle attività lavorative del medesimo personale; elaborare programmi obbligatori di formazione per il personale, al fine di dotare il medesimo di strumenti adeguati per affrontare e gestire le situazioni di criticità e di disagio; elaborare programmi di sostegno per il personale, anche attraverso l'implementazione della metodologia del supporto tra pari; promuovere studi e ricerche relativi ai temi di sua competenza.

L'articolo 3 prevede che l'Osservatorio presenti, con cadenza annuale, una relazione alle Camere sulle

attività svolte.

L'articolo 4 dispone che, entro il termine di sei mesi dalla data di prima presentazione della relazione annuale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di polizia penitenziaria attivino, per i rispettivi operatori, specifici programmi obbligatori di formazione e programmi di sostegno, anche attraverso la metodologia del supporto tra pari, tenendo conto dei programmi elaborati dall'Osservatorio.

L'articolo 5 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità per l'istituzione dell'Osservatorio, nonché dei contenuti dei programmi di formazione e sostegno previsti dall'articolo 4.

L'articolo 6, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) precisa che la proposta in esame, già presentata nella scorsa legislatura dalla senatrice Saponara, affronta un tema particolarmente complesso, che va progressivamente aggravandosi. Oltre a costituire l'Osservatorio, è necessario modificare le procedure da adottare quando gli agenti di polizia intendano comunicare una situazione di disagio, per superare reticenze giustificate dal timore di conseguenze a livello professionale.

Considerato che si tratta di un tema di interesse comune e trasversale, auspica che sia possibile avviare presto la discussione, con il contributo di tutte le forze politiche.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che in Ufficio di Presidenza si deciderà sulla organizzazione dei tempi per la discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo (pubblicato in allegato).

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) formula serie perplessità di ordine costituzionale, ricordando che la Costituzione, al quarto comma dell'articolo 104, fa espresso riferimento alla elezione dei componenti del CSM. Pertanto, la previsione del sorteggio quale modalità di individuazione dei candidati all'elezione dei componenti togati appare in contrasto con tale disposizione.

Qualora la proposta di parere restasse invariata, a nome del Gruppo anticipa un voto contrario non solo per ragioni politiche, ma anche sulla base di valutazioni di legittimità costituzionale.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), nel ricordare di essersi occupato di questo argomento nella scorsa legislatura presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, anticipa l'intenzione di far pervenire al Presidente elementi integrativi volti a migliorare la proposta di parere testé avvenuta.

Il [PRESIDENTE](#) invita i senatori Giorgis e Cataldi a presentare i propri suggerimenti correttivi orientativamente entro la prossima settimana, in modo da poter esaminare con attenzione i rilievi proposti e valutare la possibilità di recepirli, riformulando eventualmente la proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 787 (ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN UN COMUNE SITUATO IN UNA REGIONE DIVERSA DA QUELLA DI RESIDENZA)

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sollecita l'incardinamento del disegno di legge n. 787 ("Esercizio del diritto di voto in un Comune situato in una Regione diversa da quella di residenza").

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) si associa alla richiesta del senatore Giorgis, ricordando che il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati. Se ci fosse la volontà politica, si potrebbe approvarlo rapidamente in modo definitivo, per consentire al Governo di attuare la relativa delega in tempo utile in vista delle prossime elezioni europee.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che il tema è all'attenzione della Commissione e sarà affrontato nella seduta già convocata per le ore 20 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 996**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- il decreto-legge in conversione, come risultante dalle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, risulta composto da 36 articoli, suddivisi in tre Capi; in particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 14-*quater*, reca misure in materia di energia; il Capo II, composto dagli articoli da 14-*quinquies* a 18-*bis*, reca misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023; il Capo III, composto dagli articoli da 19 a 21, detta le disposizioni finanziarie e finali; rilevato, altresì, che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi sono individuati nell'esigenza di: introdurre misure per ridurre la dipendenza energetica e promuovere la decarbonizzazione; introdurre misure strutturali e di semplificazione in materia energetica per la sicurezza e per lo sviluppo dell'energia rinnovabile; introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 154**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 interviene sul sistema elettorale dei 20 componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati, modificando il comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 195 del 1958, al fine di ridisegnare il collegio dei magistrati con funzioni giudicanti di merito e di quelli destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione e sopprimere altresì la possibilità di collegamenti fra singoli magistrati o gruppi di magistrati;

- l'articolo 2 modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 24 della legge n. 195 del 1958, che disciplina l'elettorato attivo, sopprimendo la possibilità di apparentamenti tra magistrati e gruppi di magistrati;

- l'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 25 della legge n. 195 del 1958, in materia di convocazione delle elezioni, costituzione degli uffici elettorali e verifica delle candidature, introducendo il sorteggio quale modalità di individuazione dei candidati all'elezione dei componenti togati;

- l'articolo 4 interviene sulla disciplina dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 27 della legge n. 195 del 1958, prevedendo l'attribuzione dei seggi sulla base del maggior numero di voti validamente espressi nei singoli collegi e introducendo un meccanismo per l'elezione dei migliori terzi tra i magistrati con funzioni requirenti e quelli con funzioni di merito;

- l'articolo 5 modifica la vigente disciplina sulla sostituzione dei componenti eletti dai magistrati, sopprimendo, conseguentemente all'introduzione del nuovo meccanismo elettorale, il riferimento ai collegamenti fra magistrati o gruppi di magistrati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 161 (pom.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

161ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 19,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(787\)](#) **Deputato Maria Anna MADIA e altri.** - *Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(211\)](#) **Mariastella GELMINI.** - *Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura*

[\(258\)](#) **Aurora FLORIDIA e altri.** - *Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza*

[\(302\)](#) **GIORGIS e altri.** - *Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura*

[\(354\)](#) **VERDUCCI.** - *Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza*

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [SPINELLI](#) (FdI) illustra il disegno di legge n. 787, approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati, che si compone di un unico articolo e conferisce una delega al Governo con un duplice oggetto: la disciplina dell'esercizio del diritto di voto degli elettori che, per motivi di studio, lavoro, cure mediche o assistenza familiare, si trovano in un comune diverso da quello di residenza, in occasione dello svolgimento di consultazione referendarie ed europee; una rimodulazione della tariffa agevolata per i servizi di trasporto in favore degli elettori, residenti in Italia e all'estero, che si recano a votare nel comune di iscrizione elettorale.

La delega dovrà essere esercitata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi: con riferimento alle consultazioni referendarie, previste dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, prevedere, per gli elettori che, per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza in qualità di *caregiver* familiare, si trovino, per un periodo di almeno tre mesi, in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare nel comune di temporaneo domicilio; con riferimento alle elezioni europee, prevedere, per i richiamati elettori che si trovino, per un periodo di almeno tre mesi, nell'ambito del territorio

nazionale, in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare per liste e candidati della circoscrizione elettorale di residenza presso sezioni speciali, a tal fine istituite in ogni capoluogo di regione; individuare i termini e le modalità per la presentazione, anche in via telematica, della richiesta di accedere al voto in un comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori interessati, in occasione delle consultazioni referendarie ed europee.

Per l'adozione dei decreti legislativi è prevista la procedura del "doppio parere" parlamentare (si prevede cioè che, ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, gli schemi dei decreti legislativi siano nuovamente trasmessi alle Camere con i necessari elementi integrativi e con le eventuali modificazioni per l'espressione del parere definitivo da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari) e la possibilità di adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

La proposta reca, inoltre, la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del principio di delega riferito alle elezioni europee (istituzione delle sezioni speciali nei capoluoghi di regione).

Infine, si prevede che l'esito delle prime consultazioni europee e referendarie svolte secondo le nuove modalità sia valutato ai fini dell'eventuale adozione di disposizioni legislative per consentire, anche in occasione delle elezioni politiche, agli elettori che si trovano temporaneamente in un comune situato in una regione diversa da quella del comune d'iscrizione elettorale, di esercitare il diritto di voto nell'ambito del comune in cui sono domiciliati.

Il disegno di legge n. 258, a prima firma della senatrice Aurora Floridia, e il disegno di legge n. 354, presentato dal senatore Verducci, si compongono di tre articoli di identico contenuto.

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di modalità di esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei cittadini italiani che, per motivi di studio, si trovino in un comune italiano diverso da quello in cui sono residenti.

L'articolo 2 stabilisce i seguenti principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega: prevedere per gli studenti fuori sede l'ammissione al voto con procedura speciale, ossia al di fuori della sezione di iscrizione elettorale nell'ambito del comune di residenza, e stabilirne l'applicabilità alle elezioni per il rinnovo di Camera e Senato, alle elezioni europee e alle consultazioni referendarie; individuare le categorie di studenti cui è riconosciuta tale facoltà e definire forme e modalità di dichiarazione della volontà di esercizio dell'opzione, nonché quelle tecnico-organizzative; indicare le amministrazioni competenti, nonché le modalità di raccordo e di coordinamento con la sezione elettorale in cui sono iscritti gli studenti che esercitano l'opzione; armonizzare e coordinare la nuova disciplina con quella vigente in materia.

L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, anche alla luce della sua precedente esperienza di sindaco, esprime perplessità sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

Il disegno di legge n. 211, d'iniziativa della senatrice Gelmini, prevede la possibilità per coloro che, per motivi di studio, lavoro o cura si trovino temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, di esercitare il proprio diritto di voto nel comune di domicilio. Tale facoltà vale per le elezioni politiche, regionali e comunali e per le consultazioni referendarie.

Il disegno di legge n. 302, a prima firma del senatore Giorgis, che ritiene il più completo in quanto prende in considerazione una casistica più ampia, si compone di sette articoli.

L'articolo 1 introduce, per le elezioni politiche, europee e per i *referendum*, la possibilità di votare in un seggio diverso da quello del comune di residenza, a fronte di motivi di studio, di lavoro o di cura che devono essere certificati al momento della domanda, tramite la presentazione di: un certificato di iscrizione presso un'università, se la richiesta è presentata da uno studente fuori sede; una copia del contratto di lavoro, o una certificazione del datore di lavoro, se la richiesta è presentata da un lavoratore; un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in

una regione diversa da quella dove si trova il comune di iscrizione elettorale, se la richiesta è presentata per motivi di cura. Le domande dovranno essere trasmesse unicamente per via telematica, tramite identificazione con il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), almeno 45 giorni prima della consultazione elettorale.

I successivi articoli prevedono modalità diverse di esercizio del voto per gli elettori fuori sede, a seconda delle differenti consultazioni elettorali e dei relativi sistemi di espressione e di computo del voto.

In particolare, l'articolo 2 riguarda le consultazioni referendarie. In questo caso, essendo prevista un'unica circoscrizione elettorale, le schede elettorali sono identiche in tutto il territorio nazionale e non assume alcun rilievo il luogo in cui l'elettore esprime il proprio voto. Pertanto, l'elettore dovrà limitarsi a presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale e al documento di identità, la ricevuta attestante la presentazione della domanda e la comunicazione dell'accettazione della stessa, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

Gli articoli 3, 4 e 5 attengono, rispettivamente, all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, all'elezione della Camera dei deputati e all'elezione del Senato. Poiché i sistemi elettorali che disciplinano l'elezione di questi tre organi prevedono la suddivisione del territorio in una pluralità di collegi, definiti anche sulla base del numero degli elettori in essi presenti e dell'esigenza di assicurare un'analoga proporzione tra il numero degli elettori e quello degli eletti, si prevede che l'elettore fuori sede possa votare per i candidati o le liste di candidati presentati nel proprio comune di residenza, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune di domicilio.

Infine, l'articolo 6 prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione e l'articolo 7 reca la copertura finanziaria.

In considerazione della connessione esistente tra i diversi disegni di legge, propone che essi siano esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) chiede di verificare i tempi per l'attuazione della delega da parte del Governo recata dall'A.S. 787 già approvato dalla Camera dei deputati.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) fa presente che sul medesimo argomento è stato presentato anche il disegno di legge n. 799 ("Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza"), a prima firma della senatrice Naturale. Chiede al Presidente di sollecitarne l'assegnazione alla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà parte diligente perché il disegno di legge n. 799 sia assegnato prima possibile, in modo che possa essere esaminato congiuntamente con gli altri disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,35.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 162 (pom.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2024

162ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 19,25.

IN SEDE REFERENTE

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 gennaio.

*Il **PRESIDENTE** ricorda che nella scorsa seduta ha avuto inizio la discussione generale congiunta.*

*Il senatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) anticipa l'intenzione di intervenire, chiedendo tuttavia un rinvio a una prossima seduta.*

*Il **PRESIDENTE**, accogliendo la richiesta del senatore Tosato, rinvia il seguito della discussione generale congiunta.*

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare , approvato dalla Camera dei deputati

(211) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura

(258) Aurora FLORIDIA e altri. - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(302) GIORGIS e altri. - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura

(354) VERDUCCI. - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(799) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 787, 211, 258, 302 e 354. Congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 799 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 30 gennaio.

La relatrice [SPINELLI](#) (FdI) illustra il disegno di legge n. 799, a prima firma della senatrice Naturale, che si compone di nove articoli.

L'articolo 1 reca la disciplina generale sull'esercizio del diritto di voto per coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella di residenza.

In particolare, per avvalersi della possibilità di esercitare tale diritto, il cittadino è tenuto a presentare domanda per via telematica al comune nelle cui liste risulta iscritto. Al momento dell'esercizio del voto, l'elettore dovrà presentarsi al seggio di pertinenza, rispetto al proprio domicilio, munito, oltre che del documento di identità e della tessera elettorale digitale, anche della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda e della relativa comunicazione di accettazione.

L'articolo 2 introduce la tessera elettorale digitale, consultabile dall'elettore attraverso l'applicazione mobile del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) e utilizzabile per una sola volta nel corso di ciascuna consultazione elettorale. Per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, si prevede la realizzazione di un'apposita applicazione informatica. La definizione delle modalità tecniche dell'applicazione informatica e per il rilascio della tessera elettorale digitale è demandata a un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 regolano, rispettivamente, le modalità di esercizio del voto per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per le consultazioni referendarie.

L'articolo 7 prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione delle disposizioni del presente disegno di legge, entro 120 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

L'articolo 8 prevede la promozione da parte del Ministero dell'interno di campagne di informazione e comunicazione istituzionali, al fine di fornire strumenti e informazioni utili a garantire la consapevolezza dell'elettore.

L'articolo 9 reca la copertura finanziaria.

Propone quindi che il provvedimento appena illustrato sia trattato congiuntamente a quelli di analogo contenuto già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), intervenendo incidentalmente, invita la maggioranza a chiarire in modo esplicito se intende concludere davvero l'*iter* del disegno di legge n. 787, che è stato approvato quasi all'unanimità alla Camera dei deputati, in tempo utile per consentire di rimuovere gli ostacoli all'esercizio del diritto di voto da parte di chi ha il domicilio lontano dalla Regione di residenza.

Il [PRESIDENTE](#) chiede chiarimenti al Governo in merito ai tempi per l'attuazione delle norme in esame. La Commissione, infatti, su sollecitazione delle opposizioni, è interessata a sapere quale sia il termine ultimo per l'approvazione definitiva in modo da consentire all'Esecutivo di attuare la delega già per la prossima tornata elettorale. Dal momento che sono state segnalate alcune incongruenze, per esempio l'applicabilità della norma alle consultazioni referendarie e alle elezioni europee, ma non a quelle politiche oltre a eventuali problemi di copertura finanziaria, se i tempi fossero ormai troppo

ristretti per consentire l'esercizio della delega entro il prossimo giugno, allora sarebbe preferibile riesaminare complessivamente la materia ed elaborare un testo più organico.

Il sottosegretario Wanda FERRO precisa preliminarmente di non aver posto una questione di ristrettezza di tempi, nel corso del dibattito alla Camera dei deputati, ma di aver piuttosto segnalato la necessità di prevedere un meccanismo di votazione sicuro, soprattutto dopo le criticità emerse in sede di attuazione della legge n. 459 del 2001 (la cosiddetta legge Tremaglia sul voto degli italiani all'estero). Ricorda che nella seduta odierna, alla Camera dei deputati, il ministro Piantedosi ha risposto sull'argomento a una interrogazione dell'onorevole Magi, precisando che il 20 aprile è il termine ultimo per la convocazione dei comitati elettorali in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno e che quindi tale data deve valere per il completamento dell'esercizio della delega.

Sottolinea che il provvedimento non può riguardare anche le elezioni politiche, perché il sistema elettorale è troppo complesso, a differenza delle europee, che prevedono solo cinque circoscrizioni, e dei *referendum*.

Informa che sono state effettuate alcune simulazioni del meccanismo di voto, ma è necessario testarlo ulteriormente, affinché vi siano le più ampie garanzie per il diritto alla *privacy* e la segretezza del voto. Su questi aspetti sono in corso interlocuzioni tra il Ministero dell'interno e quello della giustizia, per evitare il rischio che le operazioni di voto possano essere invalidate.

Sottolinea che la questione è molto complessa, perché non riguarda solo gli studenti, ma per esempio anche gli atleti professionisti o chi lavora sulle navi. Pertanto, apprezza la decisione della Commissione di avviare l'esame dei disegni di legge in titolo, su cui ritiene che sia anche necessario svolgere alcune audizioni. Ricorda che, già nel corso del ciclo di audizioni alla Camera dei deputati, erano stati proposti alcuni rilievi dal capo del Dipartimento per gli affari interni, il prefetto Sgaraglia, recentemente sostituito dal prefetto Palomba, che quindi sarebbe utile consultare.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) apprezza la disponibilità della maggioranza ad affrontare la questione del voto dei fuori sede, tuttavia auspica che vi sia anche un'assunzione di responsabilità politica a fronte di un testo, quello licenziato dalla Camera dei deputati addirittura nel mese di luglio 2023, che è il risultato di un emendamento della maggioranza stessa, con cui è stato completamente modificato l'originario disegno di legge a prima firma dell'onorevole Madia.

Ricorda che già il precedente Governo aveva svolto un approfondito lavoro sul tema, nominando anche una commissione tecnica, che aveva l'obiettivo di ridurre l'astensionismo e suggerire alcune soluzioni, come il voto presidiato a distanza.

È quindi paradossale che al Senato la maggioranza affossi il disegno di legge che ha predisposto e approvato nell'altro ramo del Parlamento, su cui il Partito democratico si è espresso favorevolmente, sebbene non ne condivida pienamente il merito, perché quanto meno si inizia a prevedere una soluzione al problema dell'esercizio del diritto di voto da parte dei "fuori sede".

Richiama l'attenzione sul fatto che, nel caso di mancata approvazione del disegno di legge, verrebbero meno anche le agevolazioni previste per i trasporti in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale.

Pertanto, sebbene sia legittimo che la maggioranza possa cambiare opinione, sarebbe opportuno che quanto meno lo esplicitasse, senza creare aspettative che poi restano frustrate. Del resto, il provvedimento dovrebbe interessare tutte le forze politiche, perché gli elettori all'estero o "fuori sede" non sono certamente tutti a favore del centrosinistra.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) assicura che la maggioranza non ha alcun timore dell'esito delle prossime elezioni europee. Occorre però prendere realisticamente atto che ormai i margini di tempo sono ristretti e, pur procedendo velocemente, anche a costo di rinunciare all'esercizio delle prerogative del Senato e alla salvaguardia del bicameralismo - questione su cui spesso le opposizioni sono particolarmente critiche - restano alcune criticità che potrebbero portare a una violazione dei diritti degli elettori. Del resto, si tratta di problemi che si trascinano da diciotto anni e sarebbe impensabile risolverli nei diciotto mesi previsti per l'esercizio della delega.

Ribadisce quindi l'orientamento favorevole della maggioranza, che infatti ha votato a favore del

provvedimento in prima lettura e ha favorito un rapido avvio dell'esame anche al Senato, tanto che i disegni di legge in titolo sono stati incardinati ieri ed è già in corso la discussione generale. Non si può tralasciare tuttavia che sussistono gravi questioni tecniche al fine di garantire la segretezza e la sicurezza del voto, la cui responsabilità ricade sul Ministero dell'interno. A suo avviso, quindi, al di là delle "manovre di palazzo" ipotizzate dalle opposizioni, in realtà non vi sono tempi adeguati per mettere in condizioni il Governo di esercitare la delega.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), nel precisare che il Movimento 5 Stelle, alla Camera dei deputati, ha espresso un voto di astensione assicura che, da sempre, la sua parte politica si pone come obiettivo quello di consentire il voto degli studenti fuori sede e di altre categorie di lavoratori, soprattutto con modalità più moderne.

Sottolinea che il tema è stato esaminato a lungo alla Camera dei deputati, acquisendo il parere di esperti, ma la maggioranza ha preferito cancellare il lavoro svolto precedentemente e assegnare al Governo una delega da esercitare in diciotto mesi. Pertanto, a suo avviso, vi è una precisa volontà politica di non approvare il disegno di legge n. 787 in tempo utile per le elezioni europee. Esprime quindi rammarico per l'impegno preso con gli studenti di evitare loro onerosi spostamenti per l'esercizio del voto, che invece sarà disatteso.

Nel replicare al senatore Lisei, precisa che è la maggioranza ad esercitare un bicameralismo alternato laddove lo ritenga più conveniente, in base ai provvedimenti da approvare più o meno velocemente. Ciò appare tanto più spiacevole, trattandosi di un disegno di legge che dovrebbe interessare trasversalmente tutte le forze politiche.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Giorgis e dalla senatrice Maiorino.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*) tiene a precisare di aver provveduto all'incardinamento dei disegni di legge in titolo subito dopo aver ricevuto sollecitazioni a tale riguardo, cosa che invece non era avvenuta a luglio scorso né da parte della maggioranza e del Governo né da parte delle opposizioni.

Assicura pertanto che, come ricordato dal senatore Lisei, la maggioranza - o quanto meno Fratelli d'Italia - non ha alcuna volontà di ritardare l'approvazione del disegno di legge n. 787 e che, in qualità di Presidente della Commissione, farà in modo che sia licenziato prima possibile, ritenendo un valore l'esercizio del diritto di voto da parte dei giovani. Ovviamente bisognerà anche tenere conto dei tempi tecnici necessari al Governo per l'esercizio della delega, al fine di prevedere un meccanismo di voto che ne garantisca la riservatezza e la sicurezza, per non rischiare di invalidare l'esito. Sottolinea che, nell'altro ramo del Parlamento, è stata prevista una delega all'Esecutivo proprio perché non sono ancora state individuate soluzioni ai problemi tecnici sollevati dal Governo non certo in modo pretestuoso.

Ricorda che il ministro Tremaglia si era molto speso per la questione del voto degli Italiani all'estero, che con le loro rimesse economiche avevano contribuito al rilancio del Paese e che tuttora favoriscono la valorizzazione delle tradizioni e della cultura italiane, nonché del *made in Italy*. Tuttavia, non si può sottacere che quel meccanismo di voto non impedisce la commissione di brogli elettorali. A tale proposito, ricorda di aver votato a favore, nella scorsa legislatura, in occasione della deliberazione dell'Aula sulla decadenza di un parlamentare eletto all'estero a causa di irregolarità.

Ritiene quindi che, nella seduta già convocata per domani mattina, si potrebbe adottare il testo base e fissare il termine per gli emendamenti, in modo da accelerare i tempi e votare il mandato alla relatrice orientativamente entro il 18 febbraio.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nell'apprezzare la chiarezza delle considerazioni del Presidente, ritiene che si possano accelerare ancora di più i tempi, rinunciando a presentare proposte di modifica, con il solo obiettivo di tutelare gli interessi degli studenti "fuori sede" in vista delle prossime elezioni europee. È evidente, infatti, che qualsiasi correzione comporterebbe una terza lettura, che renderebbe impossibile l'approvazione in tempo utile del disegno di legge n. 787.

Pertanto, annuncia che il Partito democratico, pur avendo presentato un testo più completo e ambizioso e sebbene ritenga che il testo all'esame sia perfettibile, non intende presentare emendamenti. In assenza di proposte di modifica, si potrebbe stabilire un termine più stringente, come accaduto altre volte.

Il **PRESIDENTE** ricorda che occorre attendere anche il parere della Commissione bilancio sul testo che sarà adottato come base per il prosieguo dell'esame.

Dichiara quindi conclusa la discussione generale congiunta.

La relatrice **SPINELLI** (*FdI*), in sede di replica, ringrazia il Presidente per aver consentito l'accelerazione dell'*iter* dei disegni di legge in titolo. Permangono tuttavia le perplessità circa le criticità segnalate dal Sottosegretario.

Il sottosegretario Wanda FERRO respinge le accuse di voler tradire gli impegni presi con i comitati e gli studenti, con i quali c'è stato un dialogo costante anche sulle criticità del meccanismo elettorale rilevate dai Ministeri dell'interno e della giustizia già in occasione del dibattito svolto alla Camera dei deputati.

Assicura che il Governo farà in modo di mantenere l'impegno assunto riguardo alle agevolazioni per i trasferimenti per recarsi a votare, soprattutto finché il provvedimento non sarà approvato definitivamente.

Per quanto riguarda il contenuto del testo, che a differenza di quello originario è circoscritto alle consultazioni referendarie e alle elezioni europee, ribadisce che le difficoltà tecniche nel caso delle politiche e delle regionali sono ancora più complesse e non è pensabile che siano superate in diciotto mesi, quando non è stato possibile farlo in diciotto anni.

Sottolinea, quindi, che l'impegno del Governo è volto alla definizione di un meccanismo di voto sicuro, trasparente e democratico nei confronti di tutte le categorie coinvolte. Auspica pertanto che anche le opposizioni intendano offrire il loro contributo costruttivo attraverso la presentazione di emendamenti.

Il **PRESIDENTE** invita la rappresentante del Governo a verificare la possibilità di recuperare eventualmente la misura sulle agevolazioni tariffarie per i trasporti, qualora il provvedimento fosse approvato in ritardo, tramite un emendamento al disegno di legge n. 997 (decreto-legge n. 7 del 2024 - Consultazioni elettorali anno 2024).

Assicura che, non appena la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere sul testo, che sarà adottato come base, si passerà alla votazione degli emendamenti o, in assenza di proposte di modifica, al conferimento del mandato alla relatrice, tenendo presente tuttavia che, qualora dalle audizioni dovessero emergere criticità insormontabili, ogni forza politica dovrà assumersi le proprie responsabilità circa l'eventuale approvazione definitiva.

Propone quindi di posticipare alle ore 9,30 la seduta già convocata per le ore 9 domani, 1° febbraio, nella quale si procederà all'adozione del testo base e alla fissazione del termine emendamenti. Propone altresì che entro domani siano presentate le richieste di audizioni, una per ciascun Gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta, già convocata domani, giovedì 1° febbraio 2024, alle ore 9, avrà inizio alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 20,30.

1.3.2.1.4. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 163 (ant.) del 01/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 2024

163^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(997\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (Fdl), in qualità di relatore, illustra il provvedimento.

Fa presente che il decreto-legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 detta norme per il prolungamento delle operazioni di votazione dell'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative.

Nello specifico, il comma 1 dispone che, a esclusione delle consultazioni già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2024 le operazioni di voto relative alle consultazioni elettorali e referendarie si svolgano nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, a eccezione di quanto previsto dai successivi commi 2 e 3.

Il comma 2 disciplina le operazioni di votazione delle consultazioni europee, prevedendo che le stesse si tengano nella giornata di sabato dalle ore 14 alle ore 22 e nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.

Il comma 3 detta norme per il caso di abbinamento delle consultazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con un turno di elezioni amministrative o con eventuali elezioni regionali, nonché con altre consultazioni elettorali o referendarie. In questo caso, si prevede lo svolgimento delle votazioni nella giornata di sabato dalle ore 14 alle ore 22 e nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.

Ai sensi del comma 4, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, per l'anno 2024 viene disposto un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136 del 1976.

L'articolo 2 reca norme in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

In tal senso, il comma 1 modifica e integra la vigente disciplina del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dettata dall'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018), intervenendo, in particolare, sulle disposizioni dedicate, rispettivamente, alla revisione delle

anagrafi della popolazione residente e alla determinazione della "popolazione legale".

Il comma 2 prevede l'adozione di un apposito regolamento governativo, volto a modificare le disposizioni del vigente Regolamento anagrafico (Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989) collegate all'esecuzione del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT.

L'articolo 3, rubricato "Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione", intende garantire uniformità in tutto il territorio nazionale sia in ordine alla determinazione dei capoluoghi di provincia, evitando che sia lasciata alla mera discrezionalità delle amministrazioni provinciali, sia con riferimento al sistema elettorale applicabile agli stessi.

Nello specifico, il comma 1 dispone che il sistema elettorale applicabile a tutti i comuni capoluoghi di provincia, indipendentemente dal relativo numero di abitanti, sia quello previsto dagli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, (T.U.O.E.L.), per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In base a tale sistema, il consiglio comunale è eletto con metodo proporzionale e per l'elezione del sindaco si fa luogo a un turno di ballottaggio, qualora nessun candidato abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti.

Il comma 2 introduce una riserva di legge statale in merito all'individuazione dei predetti capoluoghi, escludendo al riguardo la competenza statutaria.

Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui la denominazione della provincia sia costituita dal nome di più comuni, stabilendo che in tal caso il capoluogo sia individuato in ciascuno dei comuni medesimi.

Il comma 4 precisa che l'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'articolo 4 contiene disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Il comma 1 modifica l'articolo 51, comma 2, del T.U.O.E.L., dettando una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. In particolare, prevede l'innalzamento del limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti, eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti.

Il comma 2, in deroga all'articolo 71, comma 10, del T.U.O.E.L., dispone che per l'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, siano eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Si prevede altresì che qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione sia nulla e che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tenga conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.

L'articolo 5 reca disposizioni finanziarie.

L'articolo 6 disciplina, infine, l'entrata in vigore del provvedimento.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, l'avvio della discussione generale è rinviato ad una successiva seduta.

Il [PRESIDENTE](#), ferma restando la possibilità di intervenire nelle sedute programmate per la prossima settimana, propone fin d'ora di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 12 febbraio 2024, auspicando che, in sede di illustrazione delle proposte emendative, possa svolgersi un confronto costruttivo finalizzato ad apportare modifiche condivise.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare ,

approvato dalla Camera dei deputati

(211) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura

(258) Aurora FLORIDIA e altri. - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(302) GIORGIS e altri. - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura

(354) VERDUCCI. - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(799) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il **PRESIDENTE** riepiloga l'iter di esame dei provvedimenti in titolo e ricorda che occorre procedere all'adozione del testo base.

Preliminarmente, ritiene comunque opportuno consentire ai Gruppi che lo desiderino di svolgere un brevissimo ciclo di audizioni, per approfondire i dettagli di carattere tecnico dei disegni di legge, con particolare riguardo all'AS 787 approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati.

Propone quindi che i Gruppi indichino eventuali soggetti da audire, nel numero massimo di un soggetto per Gruppo, entro le ore 19 di oggi giovedì 1° febbraio.

Altresì, in considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana, oltreché della necessità di proseguire l'esame della ratifica del Protocollo Italia-Albania, insieme alla 3a commissione, propone che le eventuali audizioni sul disegno di legge n. 787 e abbinati si svolgano giovedì 8 febbraio alle ore 8,30, in sede di Ufficio di Presidenza.

La Commissione conviene.

La relatrice **SPINELLI** (FdI) propone, quindi, di adottare come testo base l'AS 787 approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), nel condividere il cronoprogramma prospettato dal Presidente, ribadisce come il proprio Gruppo ritenga che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il disegno di legge n. 787 abbia subito uno stravolgimento rispetto al testo originario.

Tuttavia, nel bilanciamento tra l'approvazione di tale disegno di legge e il rischio di non addivenire ad alcun risultato, è preferibile proseguire con l'esame del disegno di legge n. 787, la cui attuale versione è comunque imputabile ad una scelta della maggioranza. Pertanto, è paradossale che proprio la maggioranza sollevi rilievi di carattere tecnico su un testo da essa stessa voluto.

In conclusione, concorda con l'adozione del disegno di legge n. 787 come testo base e fa presente che il proprio Gruppo non presenterà emendamenti e non chiederà ulteriori approfondimenti, in quanto già svolti nel corso dell'esame alla Camera dei deputati.

Il **PRESIDENTE**, nel prendere atto della posizione del senatore Giorgis, rivendica di avere adottato una posizione equilibrata nella modulazione dei lavori e comunque di non poter prevaricare volontà di approfondimento eventualmente manifestate da alcuni Gruppi.

Il senatore **LISEI** (FdI), a titolo personale, manifesta la propria difficoltà a comprendere le ricadute applicative del disegno di legge e si riserva di approfondire le criticità di ordine tecnico, anche alla luce del dibattito svoltosi presso la Camera dei deputati.

Ritiene altresì che non possa certo imputarsi alla presidenza una dilatazione dei tempi. Peraltro, a suo personale avviso, i tempi di esame sono forse compressi, e non certo dilatati.

La sottosegretaria FERRO, nel rimettersi alle valutazioni della Commissione, anche ai fini dell'adozione del testo base, rileva come eventuali approfondimenti tecnici per superare possibili criticità costituiscano comunque un passaggio utile, per addivenire all'elaborazione di una buona legge.

Il senatore **MAGNI** (Misto-AVS) concorda con le argomentazioni svolte dal senatore Giorgis,

ritenendo che, giunti in questa fase, sia opportuno consentire l'esercizio della delega in tempo utile per le prossime elezioni europee.

Quindi, nel concordare con i tempi di esame prospettati dalla presidenza, fa presente che il proprio Gruppo non presenterà emendamenti rispetto all'AS 787.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), ricollegandosi alle considerazioni svolte dal senatore Lisei, ritiene che, in questa fase, gli approfondimenti di ordine tecnico non potranno portare ad una disamina esaustiva, in quanto l'opzione della delega legislativa è tale per cui i profili di ordine tecnico riguarderanno la stesura dei decreti delegati, sui quali, tra l'altro, è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. D'altra parte, la legge delega non può che recare soltanto i principi e i criteri direttivi.

In conclusione, concorda con la tabella di marcia prospettata dalla presidenza.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo rispetto alla proposta della relatrice sull'adozione del testo base.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta della relatrice Spinelli di adottare l'AS 787 come testo base per il seguito dell'esame.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 12 febbraio 2024.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi sono richieste di intervento nella discussione generale congiunta sui disegni di legge in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito della discussione generale congiunta è quindi rinviato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI TEMPI DI PRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo un aggiornamento sullo stato di esame del disegno di legge governativo di riforma organica del Testo unico sugli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

La sottosegretaria FERRO ricorda che il disegno di legge in questione è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri all'inizio dello scorso mese di agosto.

Fa presente che il Governo sta lavorando alacremente per definire il testo, anche attraverso interlocuzioni tra le amministrazioni competenti - ossia il Ministero dell'interno e il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - con le organizzazioni di rappresentanza degli enti locali quali Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Upi (Unione delle Province d'Italia). Altresì, sono in corso confronti con il Ministero dell'economia e delle finanze per i relativi profili di competenza.

Auspica che, nell'arco di un mese, il disegno di legge possa essere presentato nella versione definitiva al Parlamento, per il relativo esame.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) esprime soddisfazione per le rassicurazioni della rappresentante del Governo, auspicando che il disegno di legge di riforma degli enti locali costituisca la sede per

disciplinare anche i limiti tra la sfera della responsabilità politica e quella della responsabilità amministrativa.

La seduta termina alle ore 10,25.

1.3.2.1.5. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 54 (ant.) dell'08/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 54

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2024

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,40

*AUDIZIONI DEL PREFETTO ANGELO DE PRISCO, DIRETTORE CENTRALE PER I SERVIZI
ELETTORALI, VICE CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL
MINISTERO DELL'INTERNO, DI SIMONE PITTO, RAPPRESENTANTE DI THE GOOD LOBBY
(INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DI FRANCESCO BERTOLINO, PRESIDENTE
COMITATO IOVOTOFUORISEDE (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DI MICHELE
YUJUN ZHENG, RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO NAZIONALE
STUDENTI UNIVERSITARI, DI PIERGIOVANNI CANTO E LAVINIA PACI FUMELLI,
RAPPRESENTANTI DI AZIONE UNIVERSITARIA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 787 (ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI VOTO IN UN COMUNE SITUATO IN UNA REGIONE DIVERSA DA QUELLA DI
RESIDENZA)*

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 166 (pom.) del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

166ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio, non era stato raggiunto un orientamento unanime sul calendario dei lavori di questa settimana, di cui si era convenuto che si sarebbe discusso nella prima seduta utile, quindi quella odierna.

Auspica preliminarmente un ripensamento sull'organizzazione complessiva dei lavori, per evitarne un prolungamento irragionevole, con convocazioni alle 8,30 e alle 20 per più giorni consecutivi, eventualmente valutando l'alternativa di utilizzare il giovedì pomeriggio.

In secondo luogo, chiede di conoscere l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti in calendario, ed in particolare quando si intenda proseguire l'esame dei disegni di legge n. [997](#) (decreto-legge n. 7 del 2024 - Consultazioni elettorali anno 2024) e n. [787](#) e connessi (Esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella di residenza), al fine di consentire ai colleghi che non fanno parte della Commissione di partecipare ai lavori per illustrare le proposte emendative da loro sottoscritte.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) concorda con le considerazioni svolte dal senatore Giorgis.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) si associa.

La senatrice [GELMINI](#) (Misto-Az-RE) ritiene condivisibili le richieste formulate dal senatore Giorgis.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, nella settimana in corso, proseguirà solo l'esame congiunto dei disegni di legge costituzionale nn. [935](#) e [830](#) (Modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri), anche per consentire al relatore ed al Governo di valutare gli emendamenti riferiti ai disegni di legge n. [997](#) e [787](#) e connessi, che saranno pubblicati appunto in allegato alle sedute odierne.

Sarà poi convocato un Ufficio di Presidenza per giovedì 15 febbraio, al termine della seduta delle 13, al fine di organizzare i lavori per la prossima settimana.

Ricorda che, nella riunione di giovedì 8 febbraio, la proposta sul calendario dei lavori - che prevedeva due sedute, alle ore 14 e alle ore 20, per la giornata odierna, due sedute, alle ore 8,30 e alle ore 20, per domani, mercoledì 14 febbraio, e due sedute, alle ore 8,30 e 13, per giovedì 15 febbraio - era stata

deliberata a maggioranza. Chiede pertanto se si intenda porla in votazione.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) fa presente che, nella Commissione per le politiche dell'Unione europea, di cui è componente, il mercoledì solitamente sono previste votazioni. Pertanto, domani non avrà la possibilità di illustrare gli emendamenti a sua firma sul disegno di legge costituzionale n. [935](#). Il [PRESIDENTE](#), nel replicare alla senatrice Malpezzi, ritiene possa illustrare tutti gli emendamenti a sua firma nella seduta odierna.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), dopo aver ringraziato il Presidente per l'opportunità offerta, nota che poi analoga attenzione dovrebbe essere riservata anche ad altri colleghi. Nel riconoscere il diritto-dovere del Presidente di garantire il funzionamento della Commissione, ritiene che ai singoli senatori debba essere consentito di illustrare gli emendamenti a propria firma.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che in Ufficio di Presidenza è stata valutata l'alternativa di convocare sedute anche nelle giornate di lunedì e venerdì, su cui tuttavia non si è registrata una condivisione. Pertanto, tale ipotesi, che a suo avviso è l'unica che possa risolvere il problema segnalato dalla senatrice Malpezzi, sarà nuovamente considerata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) chiede di procedere alla votazione della proposta di calendario. Accertata la presenza del numero del numero legale, la Commissione approva la proposta sul calendario dei lavori deliberata nella seduta dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) chiede che i disegni di legge n. [997](#) e [787](#) e connessi siano esaminati a partire da mercoledì 21 febbraio, non potendo partecipare ai lavori della Commissione per altri impegni istituzionali nella giornata di martedì e avendo presentato emendamenti su entrambi i provvedimenti.

Il [PRESIDENTE](#) ne prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(997\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati 40 emendamenti e l'emendamento di coordinamento Coord. 1, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(787\)](#) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare ,

approvato dalla Camera dei deputati

[\(211\)](#) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura

[\(258\)](#) Aurora FLORIDIA e altri. - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

[\(302\)](#) GIORGIS e altri. - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura

[\(354\)](#) VERDUCCI. - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

[\(799\)](#) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 27 emendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte altresì che l'emendamento 1.0.4 è stato riformulato in un testo 2, anch'esso pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. [935](#) e [830](#).

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i subemendamenti riferiti agli emendamenti del Governo 2.2000, 3.2000, 3.0.2000 e 4.2000 sono pubblicati in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 2.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, ai sensi del comma 9 dell'articolo 100 del Regolamento, l'illustrazione è effettuata da parte di uno solo dei presentatori, che può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 2, coglie l'occasione per svolgere alcune considerazioni in merito a quanto accaduto nella seduta di mercoledì 7 febbraio, in particolare su alcuni giudizi espressi in merito agli emendamenti presentati dalla sua parte politica, che sarebbero stati definiti come meramente ostruzionistici, e anche sulla qualità delle opposizioni, che sarebbero capaci di fare appunto soltanto ostruzionismo.

A tale riguardo, ricorda che, nel gennaio 1971, nel dibattito sull'attribuzione di maggiore autonomia alla Provincia di Bolzano, l'onorevole Almirante intervenne per nove ore e 16 minuti. Negli anni successivi ci furono altri esempi di questo tipo, addirittura l'onorevole Boato parlò per circa 14 ore, senza pause. Successivamente, anche attraverso le modifiche dei Regolamenti parlamentari, si è introdotto il contingentamento dei tempi e si sono ridotti i poteri del Parlamento, a vantaggio dell'Esecutivo, privilegiando la stabilità a discapito della rappresentanza.

Attualmente, quindi, per contrastare democraticamente il Governo e la maggioranza, l'opposizione ha come unico strumento, previsto dal Regolamento, la presentazione di un numero elevato di emendamenti.

Pertanto, respinge ogni tentativo di ridicolizzare il comportamento e gli emendamenti dell'opposizione, auspicando una rettifica e un ritorno al rispetto reciproco in Commissione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene irragionevole illustrare, nello stesso intervento, emendamenti e subemendamenti che incidono su due testi diversi. In ogni caso, gli interventi emendativi di cui è firmatario sono volti non solo a contrastare la proposta del Governo, ma anche a ribadire argomenti che magari potrebbero essere condivisi dalla maggioranza in futuro.

Sottolinea che l'articolo 2 incide sulle prerogative del Presidente della Repubblica, sopprimendo la possibilità di sciogliere una sola Camera. Ritiene che tale previsione sia in linea con l'impianto della riforma proposta, che prevede l'elezione delle Camere contestualmente a quella del *Premier* e quindi quasi per "trascinamento", rendendo il Parlamento un organo "operativo", attuativo dell'indirizzo del Governo, e non più espressione del pluralismo politico, sociale e culturale. I parlamentari, infatti,

saranno condizionati fortemente dal risultato ottenuto dal Presidente del Consiglio, dal momento che le liste a lui collegate riceveranno il 55 per cento dei seggi, secondo la versione originaria, o la maggioranza assoluta, nel testo emendato dal Governo.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) rileva che, al contrario di quanto sostenuto dalla maggioranza, il disegno di legge costituzionale in esame ridimensiona significativamente i poteri del Presidente della Repubblica, sia in diritto, poiché incide sul potere di nomina del Presidente del Consiglio e quello di scioglimento delle Camere, sia in fatto, in quanto l'elezione diretta del Presidente del Consiglio altera gli equilibri costituzionali. Tali elementi configurano un sistema presidenziale, anche se con caratteristiche del tutto peculiari, che non si riscontrano in altri Paesi. Per questa ragione l'emendamento ed i subemendamenti presentati prevedono la soppressione delle modifiche introdotte dal disegno di legge e dall'emendamento proposto dal Governo.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 2.12, a sua firma, che in realtà è simbolico e, come altre proposte, mira a contrastare una riforma non condivisibile, che favorisce una deriva plebiscitaria e quindi pericolosa. Nello specifico, si propone di modificare l'articolo 88 della Costituzione prevedendo che il Presidente della Repubblica, prima di procedere allo scioglimento delle Camere, oltre ai rispettivi Presidenti consulti anche i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, con la finalità appunto di rafforzare il ruolo di mediazione e di rappresentanza del Parlamento, che la Costituzione riconosce ai partiti politici. A suo avviso, l'introduzione di una rigidità nel rapporto fiduciario tra popolo e Presidente del Consiglio rischia di determinare più instabilità, esasperando la conflittualità tra maggioranza e opposizione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) fa presente che la senatrice Valente, in qualità di Segretaria d'Aula è impegnata nella seduta dell'Assemblea e non può pertanto essere presente in Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che le consentirà di illustrare i propri emendamenti nella seduta già convocata per le ore 20.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 2.14, formulando considerazioni critiche sulle modifiche apportate all'articolo 88 della Costituzione dal testo in esame. La riforma proposta, a suo avviso, altera l'insieme di meccanismi politico-istituzionali finalizzati a mantenere l'equilibrio tra i vari poteri; incide sul rapporto tra Governo e Parlamento, riducendo quest'ultimo alla funzione di ratifica dei provvedimenti dell'Esecutivo; ridimensiona il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica; non risolve il problema dell'assetto federale delle Regioni, che invece si sarebbe dovuto affrontare destinando una Camera al ruolo di rappresentanza degli enti locali e delle istituzioni regionali.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 2.15, con cui si propone di modificare l'articolo 88 della Costituzione, prevedendo che lo scioglimento delle Camere debba essere sempre disposto se lo richiedano i due rami del Parlamento, con una mozione approvata a maggioranza dei due terzi.

In questo modo, si tenta di restituire dignità al ruolo del Parlamento, attualmente sempre più svilito dall'abuso della decretazione d'urgenza.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) illustra l'emendamento 02.1, con il quale si modificano i *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica, stabilendo che la maggioranza assoluta sia necessaria dopo il sesto scrutinio e non più dopo il terzo.

Si sofferma quindi sull'emendamento 2.23, che circoscrive il potere di scioglimento delle Camere, da parte del Presidente della Repubblica, a tre ipotesi: in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio. A suo avviso, tale impostazione è coerente con il meccanismo del "*simul stabunt vel simul cadent*".

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che il Partito democratico riconosce l'esigenza di garantire maggiore stabilità degli Esecutivi e ha cercato di presentare emendamenti in tal senso, restando nell'ambito di una Repubblica parlamentare e ispirandosi al modello tedesco. Tale sistema, infatti, dimostra che si può ottenere un rafforzamento delle prerogative del Presidente del Consiglio senza ricorrere all'elezione diretta e senza sminuire il ruolo del Parlamento.

Con l'emendamento 2.34, quindi, si propone che, in caso di scioglimento delle Camere, siano coinvolti

anche i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in modo che sia il Parlamento - che ha ricevuto un mandato diretto dagli elettori - a verificare se ci sia la possibilità di un proseguimento della legislatura. Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) osserva che le Camere sono state disegnate fin dall'inizio, sia dal punto di vista dell'elettorato attivo e passivo sia con riferimento alla forma organizzativa, per rappresentare istanze e finalità differenti. Il Senato, in particolare, si caratterizzava per una sorta di specializzazione nella rappresentanza degli enti locali, delle Regioni e, quindi, dei rapporti con il territorio. Ritiene quindi che non vi siano motivi per sopprimere la possibilità di sciogliere solo un ramo del Parlamento, in quanto la norma non ha mai creato difficoltà applicative. A suo avviso, lo scioglimento contestuale delle due Camere ha una sua ragion d'essere, ma è opportuno salvaguardare la facoltà del Presidente della Repubblica di scioglierne anche una sola.

In ogni caso, la riforma costituzionale proposta dal Governo non risolve alcune criticità, quali la qualità della legislazione e l'affermazione di un monocameralismo di fatto. Inoltre, è sconsigliabile affrettare i tempi di esame, impedendo la necessaria ponderazione.

Il ministro CASELLATI interviene per illustrare l'emendamento 2.2000, precisando che la riformulazione dell'articolo 88 della Costituzione costituisce una sorta di coordinamento con l'articolo 94, perché prefigura alcune ipotesi di scioglimento delle Camere.

Non possono pertanto essere condivise le critiche che ritengono che tale formulazione comporti un ridimensionamento dei poteri del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 88 della Costituzione. Con riferimento al primo comma, quindi alla possibilità di scioglimento di una sola delle due Camere, ribadisce che questa facoltà era stata prevista quando la durata dei due rami del Parlamento era differente, cinque anni la Camera e sei il Senato, ed è stata superata dalla legge costituzionale n. 2 del 1963, che ha uniformato la durata della legislatura.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 88, invece, ricorda che fin dal principio la *ratio* della norma era limitare i poteri del Presidente della Repubblica, al fine di evitare che, negli ultimi sei mesi di legislatura, potesse utilizzare lo scioglimento delle Camere per condizionare i partiti e favorire la propria rielezione.

Rivendica quindi i tentativi posti in essere dal Governo per una composizione delle diverse istanze e sottolineando che, nel programma elettorale, era prevista inizialmente l'elezione diretta del Capo dello Stato, su cui invece c'è stata una netta chiusura da parte del Partito democratico. Quanto al confronto con il modello tedesco, osserva che in Germania il Presidente della Repubblica non ha un proprio peso significativo e sono invece i partiti, associazioni di diritto pubblico, ad avere un ruolo centrale.

Sottolinea, pertanto, che la maggioranza e il Governo non intendono approvare la riforma senza l'apporto delle opposizioni, purché queste rinuncino a contrapposizioni ideologiche e siano disponibili a una effettiva mediazione, come ha dimostrato il Governo rinunciando al presidenzialismo.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*), nell'illustrare l'emendamento 2.10, sottolinea che la ricostruzione del confronto politico con il Partito democratico è diversa da quella prospettata dal Ministro nel suo intervento.

A suo avviso, infatti, la maggioranza non intende tenere conto delle numerose criticità sollevate, che rischiano di snaturare l'equilibrio dei poteri previsto dall'Assemblea Costituente, nell'ambito del quale il Parlamento ha un ruolo centrale e il Presidente della Repubblica svolge una funzione di garanzia. Progressivamente, invece, si è configurata un'alterazione della democrazia rappresentativa e del pluralismo, anche a causa delle leggi elettorali maggioritarie, con un rafforzamento dell'Esecutivo e un indebolimento delle prerogative del Parlamento. La riforma prospettata dal Governo non trova soluzione a nessuno di questi problemi.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) ritiene che non vi sia una reale esigenza di rafforzare l'Esecutivo, considerato che anche in questa legislatura il Presidente della Repubblica ha dato l'incarico di Presidente del Consiglio a chi aveva ricevuto un consenso elettorale più ampio.

In ogni caso, il potere di scioglimento delle Camere è, a suo avviso, fondamentale per la democrazia, in quanto consente di restituire la scelta all'elettorato. Invita quindi il Governo a valutare con attenzione gli emendamenti delle opposizioni, che tentano di ristabilire l'equilibrio tra i poteri: a fronte di un rafforzamento del Presidente del Consiglio, occorre accrescere le prerogative del Parlamento, in

particolare in caso di scioglimento delle Camere, come proposto con l'emendamento 2.18.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il senatore De Cristofaro può intervenire per ulteriori cinque minuti, in quanto unico esponente del Gruppo ad illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'illustrare gli emendamenti 2.45 e 2.46, replica al Ministro ricordando che la questione centrale, che rende impossibile la mediazione, è l'elezione diretta del *Premier*. Per la sua parte politica, infatti, questo elemento rischia di aggravare la crisi della democrazia che si sta verificando nei Paesi occidentali, soprattutto laddove non sono previsti i contrappesi tipici dei sistemi presidenziali puri, dove per esempio l'elezione del Parlamento e del Presidente del Consiglio non avviene contestualmente. Nella proposta in esame, invece, si propone una votazione per le due Camere quasi per "trascinamento", insieme a quella per il Capo del Governo.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 2.0.1, che va incontro a chi sostiene l'esigenza di una tutela delle prerogative del Presidente della Repubblica, indicando esplicitamente gli atti che, per prassi consolidata, sono di esclusiva competenza del Capo dello Stato, non richiedendo di essere controfirmati ai sensi del primo comma dell'articolo 89 della Costituzione. Su questo aspetto vi è anche il conforto di buona parte della dottrina oltre alla giurisprudenza costituzionale.

I restanti emendamenti e subemendamenti all'articolo 2 si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nella riunione di giovedì 8 febbraio 2024 dell'Ufficio di Presidenza sul disegno di legge n. [787](#) (*Esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella di residenza*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [997](#)

Art. 1

1.1

[Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Gasparri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo per le consultazioni elettorali e referendarie di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni in materia di tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.».

1.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 50 e del 20 per cento rispettivamente nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a) e nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b).».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «euro 7.573.859» con le seguenti: «euro 12.500.000».

1.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «euro 7.573.859» con le seguenti: «euro 25.246.196».

1.4

[Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Per l'anno 2024 il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali, previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.».

1.5

[Tosato](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Per l'anno 2024 il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali, previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.»

1.6

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Per l'anno 2024 il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali, previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.».

1.0.1

[Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.
2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.
3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.
4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.
5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4 sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale, nonché la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o

formativa.

6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di residenza, inoltre, annota nella lista sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le elezioni europee in altro comune.
7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 3, in ogni capoluogo di regione sono istituite speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale.
9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.
10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco del comune capoluogo di regione preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di regione compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il Sindaco nomina il Presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di regione o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.
11. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.
12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.
13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della sezione elettorale speciale di cui al comma 8 consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.
14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio

nazionale.

15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla Tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.
16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.
17. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale. Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.
18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma, altresì, un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte, vengono racchiuse in un plico sigillato ed inviate all'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte di appello del capoluogo della predetta circoscrizione elettorale. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, dopo avere riunito i plichi provenienti dalle sezioni elettorali speciali, procede allo scrutinio delle schede ivi contenute.
20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.
22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 615.000 euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

1.0.2

[Naturale](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Norme in materia di espressione del voto fuori sede del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni europee)

1. In occasione dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione gli elettori che,

per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono dichiarare al comune di iscrizione elettorale, fino a trenta giorni prima della data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Alla predetta dichiarazione sono allegati, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, attestante il motivo della temporaneità del domicilio, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

2. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

3. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, rilascia all'elettore una attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.

4. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano anche alle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

6. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1.0.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni per lo svolgimento contemporaneo delle consultazioni elettorali).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte prima, titolo III, capo I, dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:

"Art. 54-bis. - *(Rinnovo del consiglio comunale per scadenza del mandato)* - 1. L'elezione del consiglio comunale si svolge nei seguenti turni elettorali annuali:

a) in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la scadenza del mandato cade nel primo semestre dell'anno;

b) in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, se la scadenza del mandato cade nel secondo semestre dell'anno.

2. Il turno elettorale di cui alla lettera a) si intende prorogato fino alla data delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia qualora queste siano fissate in una data successiva al 15 giugno.

3. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Art. 54-ter. - *(Rinnovo del consiglio comunale per motivi diversi dalla scadenza del mandato)* - 1. L'elezione del consiglio comunale che deve essere rinnovato per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolge in due turni elettorali annuali:

a) nella domenica di cui all'articolo 54-bis, lettera a), se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 20 agosto dell'anno precedente e prima del 24 febbraio;

b) nella domenica di cui all'articolo 54-bis, lettera b), se le ragioni del rinnovo si sono verificate

dopo il 24 febbraio e prima del 20 agosto.

Art. 54-*quater*. - (*Data per lo svolgimento delle elezioni*) - 1. La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno antecedente quello previsto per la votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi e agli altri adempimenti di competenza previsti dalla legge.

Art. 54-*quinquies*. - (*Election day*) - 1. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, l'elezione del consiglio comunale per scadenza del mandato nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

2. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, e non trovi applicazione il comma 1, l'elezione del consiglio comunale per scadenza del mandato nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni politiche.

3. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, e non trovino applicazione i commi 1 e 2 del presente articolo, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data stabilita per il *referendum*.

4. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere elezioni regionali, e non trovino applicazione i commi 1, 2 e 3, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni regionali. Nel caso di elezioni regionali indette in date diverse nello stesso turno elettorale, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data in cui è convocato il maggior numero di elettori per le elezioni regionali";

b) all'articolo 141, il comma 4 è abrogato;

c) all'articolo 143, comma 10, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

2. All'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori" sono soppresse;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-bis. Qualora nel termine di indizione delle elezioni regionali di cui al comma 1, ovvero nei trenta giorni successivi o precedenti a tale termine, gli elettori per le elezioni regionali, o una parte di essi, possano essere convocati per le elezioni comunali, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero per un *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, il citato termine può essere anticipato o prorogato di ulteriori trenta giorni, quando ciò sia necessario al fine di consentire che le elezioni regionali si effettuino contestualmente alle altre consultazioni elettorali.

1-ter. Allo scopo di contenere la spesa pubblica e di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali, il Ministro dell'interno verifica tempestivamente con le regioni interessate al rinnovo dei rispettivi organi regionali la possibilità di coordinare la data per lo svolgimento delle elezioni regionali con la data delle altre consultazioni elettorali nel medesimo semestre al fine di permetterne lo svolgimento contestuale".

3. Il comma 3-*bis* dell'articolo 21-*ter* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"3-bis. Qualora nel termine di indizione delle elezioni suppletive, o nei trenta giorni successivi, gli elettori del collegio, o una parte di essi, siano convocati per lo svolgimento di elezioni comunali, regionali, europee o per un *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, le elezioni suppletive si svolgono nella data prevista per tali consultazioni se compatibile con i termini per il deposito dei contrassegni e la presentazione delle candidature".

4. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) al primo comma, le parole: "entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso" sono soppresse;

2) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"La data del *referendum* è fissata in una domenica compresa in uno dei seguenti turni elettorali:

a) tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 20 agosto ed entro il 24 febbraio;

b) tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 24 febbraio ed entro il 20 agosto.

Qualora in un turno elettorale siano indette le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il *referendum* si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni.

Qualora in un turno elettorale siano indette le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, e non trovi applicazione il comma 3, il *referendum* si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni";

3) al terzo comma, le parole da: "ritardare" fino a "articolo," sono sostituite dalle seguenti: "può rinviare al successivo turno";

b) all'articolo 34, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Qualora nel periodo di cui al primo comma siano indette le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il *referendum* si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni".

5. L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.».

1.0.4

[Maiorino, Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni per lo svolgimento del voto anticipato e presidiato presso sedi diverse dagli istituti scolastici).

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie e di ridurre i disagi causati dalle interruzioni didattiche ad esse connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo per il voto anticipato e presidiato, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2024, allo scopo di introdurre in via sperimentale, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modalità di espressione del voto che ne consentano l'anticipo e il presidio presso sedi, diverse dagli istituti scolastici, appositamente abilitate o autorizzate per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di una apposita applicazione informatica.

2. L'applicazione informatica di cui al comma 1 è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la libertà e la segretezza del voto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno

2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

1. In considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024, previsto dall'articolo 1, al fine di non impattare sul regolare svolgimento delle attività didattiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 aprile 2024 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette consultazioni elettorali. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.

2. Con riferimento ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, si applica il decreto interministeriale del 15 luglio 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.6

[Tosato](#), [Bizzotto](#), [Stefani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165 le parole: "secondo mandato" sono sostituite dalle seguenti: "terzo mandato".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione.».

1.0.7

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Norme in materia di assunzione di personale degli enti locali).

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

"2-ter. È fatto divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati."».

1.0.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni relative alla cartellonistica elettorale)

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 400, lett. h), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "*alla metà nei comuni*", sono sostituite dalle seguenti: "*di un terzo nei comuni*";

b) le parole: "*e ad un terzo nei comuni*", sono sostituite delle seguenti: "*e ad un sesto nei comuni*".»

1.0.9

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Norme in materia di espressione del voto, a favore del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali sono ammessi a votare nel comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori del comune di residenza. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 2

2.0.1

[Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Registrazione come marchio d'impresa di simboli usati in campo politico)

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il "codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "*3-bis. La registrazione come marchio di impresa di simboli o emblemi usati in campo politico o di marchi comunque contenenti parole, figure o segni con significazione politica non rileva ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, delle norme in materia di deposito di contrassegni, liste dei candidati e propaganda elettorale.*";

b) all'articolo 10, comma 2, le parole: "*con significazione politica o*" sono soppresse.»

Art. 3

3.1

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Il comma 51 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente: "Le province sono disciplinate dalla presente legge e, per quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."».

Art. 4

4.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sopprimere il comma 1.

4.2

[Durnwalder](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i commi 2 e 3 sono soppressi.».

4.3

[Durnwalder](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a tre anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.".

1-bis. I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.».

4.4

[Bizzotto, Tosato](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti." I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

4.5

[Durnwalder](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «fino a 15.000 abitanti» *con le seguenti:* «fino a 30.000 abitanti».

4.6

[Occhiuto](#)

Al comma 1, dopo le parole: «15.000 abitanti», *inserire le seguenti:* «e per quelli dei nuovi comuni sorti a seguito di fusione anche per incorporazione nell'ultimo mandato amministrativo».

4.7

[Durnwalder](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Al fine di tutelare le loro condizioni peculiari locali e le particolari situazioni ambientali, sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.".».

4.8

[Silvestro](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 51, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero in caso di dimissioni volontarie rassegnate dal sindaco entro un anno dalla elezione qualora, ai sensi dell'articolo 73, comma 10, la lista o il gruppo di liste collegate ad altro

candidato a sindaco non eletto abbiano superato il 50 per cento dei voti validi."»).

4.9

[Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 64 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

«Art. 64

(Incompatibilità tra consigliere comunale e assessore nella rispettiva giunta)

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.
2. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Se il consigliere comunale che ha assunto la carica di assessore nella rispettiva giunta si dimette o viene revocato, torna ad assumere la carica di consigliere.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
5. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco non possono far parte della giunta né essere nominati rappresentanti del comune.».

4.10

[Rapani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 3, il quinto periodo è soppresso.».

4.11

[Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-ter, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025"».

4.12

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma: «2-bis. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-ter, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025"».

4.0.1

[Pirovano](#), [Borghesi](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni recanti modifiche in materia di circoscrizioni di decentramento comunale)

1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: "250.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 abitanti";
 - b) al comma 3, le parole: "tra i 100.000 e i 250.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "tra gli 80.000 e i 100.000 abitanti".
2. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera *b)* è abrogata.
3. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni provvedono ad apportare le modifiche necessarie ai rispettivi statuti e regolamenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, comunque, in tempo utile per le prime elezioni successive alla medesima data di entrata in vigore.

4. In deroga all'articolo 4 della legge 7 giugno 1991, n. 182, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai comuni in cui le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali si sono svolte nell'anno 2023.».

4.0.2

[Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. Il primo periodo dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, va interpretato nel senso che, nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto e le relative disposizioni applicative, nel prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e nel disciplinare gli organi di tali forme di decentramento possono altresì applicare le vigenti disposizioni in materia di aspettative, permessi ed indennità, applicabili ai comuni aventi uguale popolazione.».

4.0.3

[Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

2) al comma 2 sopprimere le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti";

3) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

b) all'articolo 54, è aggiunto il seguente comma: "4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

d) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».

4.0.4

[Occhiuto, Ternullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e gestione

amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.";

2) al comma 2 sopprimere le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti";

3) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

b) all'articolo 54, è aggiunto il seguente comma: "4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

d) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».

4.0.5

[Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La ripartizione di cui al precedente comma funge da base per i calcoli relativi alle operazioni di cui all'articolo 21, primo comma, n. 3), che possono pertanto determinare l'assegnazione di un numero diverso di seggi nelle circoscrizioni."».

4.0.6

[Lotito](#), [Damiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, n. 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154)

1. In conformità con il costante orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale in merito alla necessità di tipizzare con determinatezza e precisione le cause di ineleggibilità, il numero 7) del primo comma, dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, va interpretato nel senso che la condizione di ineleggibilità in esso contenuta si applica esclusivamente ai dipendenti della regione, della provincia e del comune, a tempo indeterminato o determinato, che svolgano, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, funzioni e attività amministrative.».

4.0.7

[Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

1. All'articolo 12, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale in una delle due

Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo, e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal Presidente del gruppo Parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere."».

4.0.8

[Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Autenticazioni delle sottoscrizioni di proposte referendarie in ambito locale)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, le parole: "nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56" sono sostituite dalle seguenti: "per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2672"».

4.0.9

[Biancofiore](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165)

1. Alla legge 2 luglio 2004, n. 165, all'articolo 4, comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

"d) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento nazionale, sulla base di attestazione resa dal segretario o Presidente del partito rappresentato nel Parlamento."».

4.0.10

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di propaganda elettorale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. All'articolo 13, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) articolo 15, comma 3; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.";

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel caso di mancato deposito della dichiarazione di cui al precedente comma 6, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 100.000. La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora nella dichiarazione, resa oltre i termini di legge, anche se trasmessa successivamente all'emanazione del provvedimento da parte del Collegio di garanzia elettorale, sia certificata l'assenza di spese sostenute."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 6 e 6-bis, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come da ultimo modificata, si applicano anche per le violazioni dall'obbligo di deposito della rendicontazione delle spese sostenute, riferite all'ultima competizione elettorale di ciascun comune.».

Art. 5

5.0.1

[Silvestroni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5- bis.

1. All'articolo 15, comma 8, della legge 19 dicembre 1993, n. 515, concernente Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dopo le parole: "applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "in caso di elezioni per il rinnovo dei consigli comunali o provinciali la sanzione è ridotta nella misura del 10 per cento"».

Coord. 1

Il Relatore

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, le seguenti modificazioni.

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 236, le parole: «sul proprio sito internet» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet» e le parole: «sul sito internet» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet»;

alla lettera c):

al capoverso 236-bis, le parole: «sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nella Gazzetta Ufficiale»;

al capoverso 236-ter, le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale»;

al comma 2, le parole: «con regolamento di cui all'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17» e le parole: «disposizioni del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni del regolamento di cui al decreto».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [787](#)

Art. 1

1.1

[Naturale](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo, premettere il seguente:*

«Art. 01

(Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto degli elettori che si trovano per motivi di studio,

lavoro o cura in un comune diverso da quello di residenza in occasione delle consultazioni referendarie e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche sono temporaneamente domiciliati in un comune di una regione diversa da quella alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono dichiarare al comune di residenza, entro il trentesimo giorno antecedente la data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio.

2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 sono allegate la copia di un documento di identità valido, la documentazione attestante una delle circostanze di cui al medesimo comma 1, rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, ovvero una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di lavoratore autonomo, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

3. Il comune di residenza, dopo avere verificato che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, trasmette la dichiarazione di cui al comma 1 al comune di temporaneo domicilio entro il settimo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento della votazione.

4. Il comune di temporaneo domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento della votazione, rilascia all'elettore, tramite modalità telematiche, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui egli può esercitare il diritto di voto.

5. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli, previa presentazione di un documento di identità, della tessera elettorale personale e dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 4, che è trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione.

6. Del nominativo dell'elettore è presa nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

7. Le procedure previste dai commi da 1 a 6 si applicano alle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per gli elettori di cui al medesimo comma 1.

8. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

b) al comma 1, alinea, dopo le parole: «diritto di voto a tutti i cittadini» inserire le seguenti: «in occasione delle consultazioni elettorali politiche, regionali e amministrative»;

c) alla lettera a) dopo le parole: «referendarie ed europee» inserire le seguenti: «nonché politiche, regionali e amministrative».

1.2

[Naturale](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Disposizioni generali sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.

2. Gli elettori che, ai sensi del comma 1, intendono avvalersi della possibilità di esercitare il

diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza devono presentare domanda per via telematica con le modalità di cui all'articolo 48-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

3. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, il sistema telematico ne rilascia ricevuta all'elettore. Per le finalità di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, il comune competente trasmette altresì all'elettore la comunicazione di accettazione della domanda, con l'indicazione della sezione elettorale di pertinenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7.

Art. 2

(Introduzione della tessera elettorale digitale)

1. All'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La tessera di cui al comma 1 può essere sostituita da un certificato digitale, di seguito denominato tessera elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, prevista dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La tessera elettorale digitale è consultabile dall'elettore attraverso l'applicazione mobile del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del medesimo codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è utilizzabile per una sola volta nel corso di ciascuna consultazione elettorale. Per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, realizza un'apposita applicazione informatica. Le modalità tecniche dell'applicazione informatica e per il rilascio della tessera elettorale digitale sono definite con decreto del Ministro dell'interno da adottare, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Art. 3

(Modalità di esercizio del voto per l'elezione della Camera dei deputati in un comune diverso da quello di residenza)

1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

"Art. 48-*bis*. - *1*. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti sono ammessi a votare in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. Per esercitare il diritto al voto ai sensi del comma 1, l'elettore interessato presenta domanda, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al comune nelle cui liste l'elettore stesso risulti iscritto, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione informatica con livello di sicurezza almeno significativo mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) ai sensi dell'articolo 64, comma 2-*quater*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La domanda di cui al periodo precedente costituisce il presupposto per la verifica, anche con modalità automatizzate, del godimento del diritto di elettorato attivo e può essere revocata dall'elettore interessato non oltre trenta giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale.

3. All'atto della presentazione della domanda di cui al comma 2, l'elettore deve allegare:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

4. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2.

5. Al momento dell'esercizio del voto, l'elettore deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale digitale di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 120, e a un documento di identità, la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 2 e la comunicazione di accettazione della domanda stessa, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

6. Il voto espresso dall'elettore è inserito in apposite buste e inviato al seggio competente del comune di residenza dell'elettore affinché sia scrutinato insieme agli altri voti espressi nel seggio stesso".

Art. 4

(Modalità di esercizio del voto per l'elezione del Senato della Repubblica in un comune diverso da quello di residenza)

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

"Art. 13-*bis*. - 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti sono ammessi a votare in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. Per l'esercizio del diritto al voto ai sensi del comma 1 si applica la disciplina prevista dall'articolo 48-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

Art. 5

(Modalità di esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in un comune diverso da quello di residenza)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis*. - 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. Per l'esercizio del diritto al voto ai sensi del comma 1 si applica la disciplina prevista dall'articolo 48-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

Art. 6

(Modalità di esercizio del voto nelle consultazioni referendarie in un comune diverso da quello di residenza)

1. I cittadini che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono votare, in occasione di consultazioni referendarie, in una sezione elettorale del comune in cui sono temporaneamente domiciliati, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 48-*bis*, commi da 2 a 5, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,

introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

2. Il voto espresso dall'elettore è scrutinato insieme agli altri voti espressi nel seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

Art. 7

(Regolamento di attuazione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, compresi i criteri per l'individuazione, la predisposizione e l'allestimento delle sezioni elettorali del comune di domicilio, le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne assicurino la personalità e la segretezza e che escludano la possibilità di esprimere, con procedure differenti, un voto multiplo, le modalità di trasmissione da parte dell'elettore delle domande per l'esercizio del voto con accesso ai servizi digitali del comune di residenza, le forme di svolgimento delle operazioni di trasmissione delle domande per l'esercizio del voto e di aggiornamento dei dati dal comune di residenza a quello di domicilio, nonché la custodia, l'invio e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore. Nella definizione delle disposizioni di cui al precedente periodo è promossa la digitalizzazione delle operazioni previste, nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza cibernetica.

Art. 8

(Campagne di informazione e comunicazione istituzionali)

1. Il Ministero dell'interno promuove campagne divulgative multicanale e programmi di comunicazione istituzionale volti a coinvolgere attivamente tutti gli aventi diritto al voto, con particolare attenzione ai cittadini che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Le iniziative di cui al primo periodo hanno la finalità di fornire strumenti e informazioni utili a garantire la consapevolezza dell'elettore, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, anche mediante l'utilizzo dei principali strumenti di *social network* e di piattaforme multimediali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 9

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.3

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire l'alinea con il seguente:* «In attuazione dell'articolo 48 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di garantire la piena partecipazione di tutti i cittadini al voto e agevolare l'esercizio del diritto agli elettori che si trovano in un comune diverso da quello di residenza per motivi di studio, lavoro o cura, nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e integrità del voto. Nell'esercizio della delega di cui al periodo precedente il Governo osserva, oltre ai principi ivi indicati, i seguenti principi e criteri direttivi:»;

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:* «a) prevedere che l'esercizio del diritto di voto sia garantito agli elettori di cui al comma 1, domiciliati in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali risultano iscritti, in occasione delle consultazioni elettorali politiche, regionali,

amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione»;

c) *dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) prevedere che gli elettori di cui al comma 1, domiciliati in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possano dichiarare al comune di residenza, entro un congruo termine prestabilito rispetto alla data della consultazione elettorale, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio e che ad esso siano ascritti gli effetti elettorali riferiti al voto presso il seggio di appartenenza»;*

d) *alla lettera b):*

1) *premettere la parola: «introdurre»;*

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, per i predetti servizi, la gratuità per gli elettori con una età anagrafica inferiore a 36 anni.».*

1.4

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «tre».

1.5

[Gelmini](#)

Al comma 1, alinea, sostituire la parola : «diciotto» con la seguente: «dodici».

1.6

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le modalità» inserire le seguenti: «, anche digitali,».

1.7

[Gelmini](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di residenza» aggiungere le seguenti: «e distante almeno 150 chilometri da esso».

1.8

[Maiorino, Cataldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «referendarie ed europee» con le seguenti: «elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione»;*

b) *al comma 2:*

1) *lettera b), dopo la parola: «elezioni» inserire le seguenti: «politiche, regionali e amministrative nonché»;*

2) *alla lettera c) sopprimere le parole: «, in occasione delle consultazioni referendarie ed europee»;*

c) *sopprimere il comma 4.*

1.9

[Maiorino, Cataldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «referendarie ed» con le seguenti: «referendarie, politiche ed»;*

b) *al comma 2:*

1) *lettera b), dopo la parola: «elezioni» inserire le seguenti: «politiche nonché»;*

2) *alla lettera c) sopprimere le parole: «, in occasione delle consultazioni referendarie ed*

europee»;

c) *sopprimere il comma 4.*

1.10

[Gelmini](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «consultazioni» inserire le seguenti: «politiche nazionali.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), dopo le parole: «alle elezioni» inserire le seguenti: «della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e».

1.11

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «referendarie ed europee» con le seguenti: «inerenti alle elezioni politiche, le elezioni europee e quelle referendarie ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione».

1.12

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Della Porta](#)

1. Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'aumento delle agevolazioni di viaggio per gli elettori non rientranti nelle categorie di cui alla lettera a).».

1.13

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, per i predetti servizi, la gratuità per gli elettori con una età anagrafica inferiore a 36 anni».

1.14

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole: «, per un periodo di almeno tre mesi.»;*

b) *alla lettera b), sopprimere le parole: «, per un periodo di almeno tre mesi.».*

1.15

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «, per un periodo di almeno tre mesi.».

1.16

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) dopo le parole: «la possibilità di votare,» inserire le seguenti: «, con modalità digitali.»;*

b) *alla lettera b) dopo le parole: «la possibilità di votare,» inserire le seguenti: «, con modalità digitali.».*

1.17

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «spettanti all'Italia» inserire le seguenti: «a decorrere da quelle previste per il 2024»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con modalità anche digitale, disponendo la sostituzione della tessera elettorale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, con un certificato digitale, utilizzabile per una sola consultazione, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione*

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e prevedendo, per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, la realizzazione di una apposita applicazione informatica.».

1.18

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «, per un periodo di almeno tre mesi,».

1.19

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di regione» con le seguenti: «di provincia».

1.20

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) prevedere lo scrutinio dei voti espressi dagli elettori di cui alle lettere a) e b) unitamente a quelli espressi nel seggio di appartenenza in modo da garantire che essi non siano riconoscibili.».

1.21

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Allo scopo di introdurre, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la sperimentazione di modalità di espressione del voto per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2023. La sperimentazione è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la libertà e la segretezza del voto.

3-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

1.0.1

[Gelmini](#)

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni transitorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024)

1. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024, agli elettori è riconosciuta l'agevolazione per i viaggi ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 100 per cento del prezzo base previsto sui tutti i treni del servizio nazionale per i servizi standard.

3. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, è riconosciuta la medesima agevolazione di cui al comma 2, nei limiti dell'importo massimo stabilito. Per i viaggi aerei degli elettori studenti di età inferiore ai 28 anni l'agevolazione è pari al prezzo, fino ad un massimo di 160 euro.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati per l'anno 2024 in 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.2

[Gelmini](#)

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni transitorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024)

1. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024, agli elettori è riconosciuta l'agevolazione per i viaggi ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente è stabilita nella misura del 100 per cento del prezzo base previsto sui tutti i treni del servizio nazionale per i servizi standard, a beneficio degli studenti di età inferiore ai ventotto anni e dell'80 per cento per gli altri elettori.

3. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, è riconosciuta la medesima agevolazione di cui al comma 2, nei limiti dell'importo massimo stabilito. Per i viaggi aerei degli elettori studenti di età inferiore ai 28 anni l'agevolazione è pari al prezzo, fino ad un massimo di 160 euro.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati per l'anno 2024 in 18 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.3

[Gelmini](#)

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni transitorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024)

1. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024, agli elettori è riconosciuta l'agevolazione per i viaggi ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 100 per cento del prezzo base previsto sui tutti i treni del servizio nazionale per i servizi standard, a beneficio degli studenti di età inferiore ai ventotto anni.

3. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, è riconosciuta la medesima agevolazione di cui al comma 2, nei limiti dell'importo massimo stabilito. Per i viaggi aerei degli elettori studenti di età inferiore ai 28 anni l'agevolazione è pari al prezzo, fino ad un massimo di 160 euro.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati per l'anno 2024 in 6,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.4

[Gelmini](#)

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni transitorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024 i rappresentanti di lista possono votare nella sezione presso la quale esercitano il proprio ufficio, anche se situata in un comune facente parte di una circoscrizione diversa da quella di cui sono elettori.»

1.0.4 (testo 2)

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente :

«Art. 1-bis

(Disposizioni transitorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024)

1. In deroga a quanto previsto dall'art.48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024 i rappresentanti di lista possono votare nella sezione presso la quale esercitano il proprio ufficio, anche se situata in un comune facente parte di una circoscrizione diversa da quella di cui sono elettori.

2. Per le elezioni di cui al comma 1, gli elettori fuori sede, che, per motivi di studio, siano temporaneamente domiciliati alla data di svolgimento delle elezioni in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti e distante da esso almeno 150 chilometri possono esercitare il diritto di voto con le seguenti modalità:

a) se domiciliati in un comune della medesima circoscrizione elettorale in cui sono iscritti come elettori, in qualunque sezione del comune di temporaneo domicilio per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza;

b) se domiciliati in una circoscrizione diversa da quella in cui sono iscritti come elettori, nel comune capoluogo della regione, in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza, presso sezioni elettorali speciali istituite per il voto degli elettori fuori sede.

3. Le modalità di registrazione e di accreditamento degli elettori di cui ai commi 1 e 2 e le relative modalità di voto fuori sede sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'approvazione della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

1.0.5

[Naturale](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Campagne di informazione e comunicazione istituzionali)

1. Il Ministero dell'interno promuove campagne divulgative multicanale e programmi di comunicazione istituzionale volti a coinvolgere attivamente tutti gli aventi diritto al voto, con particolare attenzione ai cittadini che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Le iniziative di cui al primo periodo hanno la finalità di fornire strumenti e informazioni utili a garantire la consapevolezza dell'elettore, nel rispetto dei principi di massima

trasparenza, anche mediante l'utilizzo dei principali strumenti di *social network* e di piattaforme multimediali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.».

1.0.6

[Naturale](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Introduzione della tessera elettorale digitale)

1. All'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La tessera di cui al comma 1 può essere sostituita da un certificato digitale, di seguito denominato tessera elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, prevista dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La tessera elettorale digitale è consultabile dall'elettore attraverso l'applicazione mobile del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del medesimo codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è utilizzabile per una sola volta nel corso di ciascuna consultazione elettorale. Per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, realizza un'apposita applicazione informatica. Le modalità tecniche dell'applicazione informatica e per il rilascio della tessera elettorale digitale sono definite con decreto del Ministro dell'interno da adottare, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [935](#)

Art. 2

2.2000/1

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Sopprimere l'emendamento.

2.2000/2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 2.2000, sostituire le parole: «le parole: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" » *con le seguenti:* «alle parole: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura" sono aggiunte le seguenti: "o salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto"».

2.2000/4

[Delrio](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto» *con le seguenti:* «salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo governo».

2.2000/5

Fina

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo governo".

2.2000/64

Tajani

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo governo"

2.2000/65

Valente

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo governo"

2.2000/3

D'Elia

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto» *con le seguenti:* «salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo governo».

2.2000/6

[Franceschelli](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi"

2.2000/51

[Verducci](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi"

2.2000/7

[Franceschini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/52

[Verini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/8

[Furlan](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro

Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta"

2.2000/53

Zambito

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta"

2.2000/9

Giacobbe

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi".

2.2000/54

Zampa

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

2.2000/10

Giorgis

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/55

Alfieri

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/11

Irto

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"

2.2000/56

Basso

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"

2.2000/12

La Marca

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi".

2.2000/57

Bazoli

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro

Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi"

2.2000/13

Lorenzin

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/58

Casini

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/14

Losacco

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta".

2.2000/59

Crisanti

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta"

2.2000/15

Malpezzi

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

2.2000/60

D'Elia

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

2.2000/16

Manca

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/61

Delrio

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/17

Martella

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro

Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta".

2.2000/62

Fina

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"

2.2000/18

Sensi

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura".

2.2000/66

Losacco

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura"

2.2000/19

Rossomando

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura".

2.2000/67

[Lorenzin](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura"*

2.2000/20

[Rojc](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura".*

2.2000/68

[La Marca](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura"*

2.2000/21

[Rando](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica i e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura".*

2.2000/69

[Irto](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro

Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura"*

2.2000/22

[Parrini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura".*

2.2000/70

[Giorgis](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura"*

2.2000/23

[Nicita](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura".*

2.2000/71

[Giacobbe](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura"*

2.2000/24

Misiani

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura".

2.2000/72

Furlan

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura"

2.2000/25

Mirabelli

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura".

2.2000/73

Franceschini

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura"

2.2000/26

Meloni

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro*

Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura".*

2.2000/74

[Franceschelli](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura"*

2.2000/27

[Malpezzi](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo governo".*

2.2000/75

[Tajani](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo governo"*

2.2000/28

[Manca](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i*

rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo governo".

2.2000/29

[Martella](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo governo".

2.2000/76

[Valente](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo governo"

2.2000/77

[Verducci](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo governo"

2.2000/30

[Meloni](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi".

2.2000/78

[Verini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".*

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi"*

2.2000/31

[Mirabelli](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".*

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti"*

2.2000/79

[Zambito](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".*

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti"*

2.2000/32

[Misiani](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".*

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta"*

2.2000/80

[Zampa](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".*

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta"*

2.2000/33

Nicita

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"*

2.2000/81

Alfieri

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"*

2.2000/34

Parrini

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti"*

2.2000/82

Basso

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti"*

2.2000/35

Rando

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"

2.2000/83

[Bazoli](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"

2.2000/36

[Roje](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi"

2.2000/84

[Camusso](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi"

2.2000/37

[Rossomando](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/85

[Casini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/38

Sensi

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta"

2.2000/86

Crisanti

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta"

2.2000/39

Tajani

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

2.2000/87

D'Elia

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

2.2000/40

Valente

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti"*

2.2000/88

[Delrio](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti"*

2.2000/41

[Verducci](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"*

2.2000/89

[Fina](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"*

2.2000/42

[Crisanti](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo*

che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura"

2.2000/90

[Valente](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".*

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura"*

2.2000/43

[Casini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".*

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura"*

2.2000/91

[Losacco](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".*

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura"*

2.2000/44

[Camusso](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".*

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura"*

2.2000/92

[La Marca](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".*

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura"

2.2000/45

[Bazoli](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura"

2.2000/93

[Irto](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura"

2.2000/46

[Basso](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura"

2.2000/94

[Giorgis](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura"

2.2000/47

[Alfieri](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura"

2.2000/95

Giacobbe

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura"

2.2000/48

Zampa

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura"

2.2000/96

Furlan

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura"

2.2000/49

Zambito

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura"

2.2000/97

[Franceschini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura"

2.2000/50

[Verini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura"

2.2000/98

[Franceschelli](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura"

2.2000/63

[Sensi](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo Governo".

2.2000/99

[Rossomando](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole da: «secondo comma» fino alle parole: «atto dovuto» con le seguenti: «primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica"».

2.2000/102

[Parrini](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole da: «secondo comma» fino alle parole: «atto dovuto» con le seguenti: «primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica"».

2.2000/100

[Rojc](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole da: «secondo comma» fino alle parole: «atto dovuto» con le seguenti: «primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica"».

2.2000/103

[Nicita](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole da: «secondo comma» fino alle parole: «atto dovuto» con le seguenti: «primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari"».

2.2000/101

[Rando](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole da: «secondo comma» fino alle parole: «atto dovuto» con le seguenti: «primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e gli ex Presidenti della Repubblica"».

2.2000/104

[Misiani](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura".

2.2000/105

[Mirabelli](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura".

2.2000/106

[Meloni](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura".

2.2000/107

[Martella](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura".

2.2000/108

[Manca](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura".

2.2000/109

[Malpezzi](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura".

2.2000/110

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

All'emendamento 2.2000, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano con gli ultimi sei mesi della legislatura".

2.2000/111

[Losacco](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura".

2.2000/112

[Lorenzin](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura".

2.2000/113

[La Marca](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura".

2.2000/114

[Bazoli](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo Governo"

2.2000/115

[Basso](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo Governo".

2.2000/116

[Alfieri](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo Governo"

2.2000/117

[Camusso](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi"

2.2000/118

[Casini](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/119

[Crisanti](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta".

2.2000/120

[D'Elia](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

2.2000/121

[Delrio](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/122

[Fina](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta".

2.2000/123

[Franceschelli](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi".

2.2000/124

[Franceschini](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/125

[Furlan](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta".

2.2000/126

[Giacobbe](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi".

2.2000/127

[Giorgis](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/128

[Irto](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta".

2.2000

Il Governo

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Al secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione le parole: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto».

Art. 3

3.2000/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3.

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i generi".

Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 93. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica."

Art. 3-ter.

(Modifica dell'articolo 95 della Costituzione)

L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 95. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri e delle Ministre.

I Ministri e le Ministre sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri".

Art. 3 - quater.

(Modifica dell'articolo 96 della Costituzione)

L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e le Ministre, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3.

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i sessi".

Art. 3-bis

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica".

«Art. 3-ter

(Modifica dell'articolo 95 della Costituzione)

L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

" Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri e delle Ministre.

I Ministri e le Ministre sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i generi".

Art. 3-bis

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica."

Art. 3-ter

(Modifica dell'articolo 95 della Costituzione)

L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri e delle Ministre.

I Ministri e le Ministre sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i sessi".

Art. 3-bis

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

" Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i generi".

Art. 3-bis

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di

assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i sessi"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio della parità di genere, garantendo la presenza equa di entrambi i sessi"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i generi"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio della parità di genere, garantendo la presenza equa di entrambi i generi"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/10

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione, dopo le parole: "su proposta di questo," sono inserite le seguenti: "nomina e revoca"».

3.2000/11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», primo comma, sostituire le parole: «composto del Presidente del Consiglio e dei» con le seguenti: «costituito dal Presidente del Consiglio e dai».

3.2000/12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», primo comma, sostituire le parole: «composto del Presidente del Consiglio e dei» con le seguenti: «formato dal Presidente del Consiglio e dai».

3.2000/13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», primo comma, sopprimere la seguente parola: «insieme».

3.2000/14

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Sironi](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso Art.92, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi secondo, terzo e quarto;*

b) *sostituire l'ultimo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri».*

3.2000/15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», sopprimere il secondo, terzo e quarto comma.

3.2000/16

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sopprimere il secondo comma.

3.2000/17

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/18

Mirabelli

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/19

Misiani

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/20

Meloni

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/21

Malpezzi

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/22

Martella

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/23

Rossomando

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/24

Sensi

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e

sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/25

[Rojc](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/26

[Rando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/27

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/28

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/29

[Losacco](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/30

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/31

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo

comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/32

[La Marca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/33

[Furlan](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/34

[Franceschini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/35

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/36

[Basso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/37

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/38

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo

comma con il seguente: "Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri."

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/39

Franceschelli

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.»

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/40

Fina

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.»

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/41

Valente

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma, con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle due Camere».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio».

3.2000/42

Valente

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma, con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni delle due Camere».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio».

3.2000/43

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma, con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle due Camere.»

3.2000/44

Valente

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: "e del Presidente del Consiglio".

3.2000/45

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle due Camere», sopprimere il secondo periodo e sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina

e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio».

3.2000/46

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni delle due Camere.» e sopprimere il secondo periodo.

3.2000/47

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle due Camere.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

3.2000/48

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni delle due Camere.».

3.2000/49

[Irto](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.2000/50

[Giacobbe](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.2000/51

[Casini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- *sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».*

3.2000/52

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.2000/53

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.2000/54

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

3.2000/55

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.2000/56

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari» e sopprimere il secondo periodo.

3.2000/57

[Delrio](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal

Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.2000/58

[Casini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.2000/59

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sopprimere le parole: «a suffragio universale e diretto».

3.2000/60

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/61

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/62

[Irto](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/63

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/64

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/65

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/66

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/67

[Verini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/68

[Fina](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune".

3.2000/69

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/70

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/71

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/72

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/73

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/74

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/75

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/76

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/77

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/78

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/79

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune".

3.2000/80

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/81

[Giacobbe](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/82

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/83

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/84

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/85

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/86

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/87

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/88

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/89

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/90

[Zambito](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/91

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a

suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/92

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/93

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/94

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/95

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/96

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/97

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/98

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma,

sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/99

Valente

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/100

D'Elia

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/101

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/102

Giorgis

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/103

Fina

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/104

Manca

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/105

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/106

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/107

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/108

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/109

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/110

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/111

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/112

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/113

[Sensi](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con votazioni separate".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/114

[Franceschelli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, con votazioni separate".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/115

[Casini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con votazioni separate".

3.2000/116

[D'Elia](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, con votazioni separate".

3.2000/117

[Tajani](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/118

[Verducci](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/119

[Crisanti](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica".

3.2000/120

[Delrio](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere".

3.2000/121

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/122

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/123

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/124

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/125

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca,

su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/126

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/127

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/128

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/129

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/130

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/131

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/132

[Zampa](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e

revoca, su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/133

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/134

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/135

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/136

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/137

[Zampa](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalle due Camere con votazioni separate su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/138

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/139

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con votazioni separate".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/140

[Rando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, con votazioni separate".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/141

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con votazioni separate".

3.2000/142

[Basso](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, con votazioni separate".

3.2000/143

[Furlan](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/144

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/145

[Zampa](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/146

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle

elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/147

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/148

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/149

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/150

[Martella](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/151

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/152

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/153

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/154

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/155

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/156

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/157

[Rojc](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/158

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica".

3.2000/159

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere".

3.2000/160

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sopprimere le parole: "per cinque anni".

3.2000/161

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da "per cinque anni" fino alla fine del periodo con le seguenti "per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno il novanta per cento degli aventi diritto."

3.2000/162

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da "per cinque anni" fino alla fine del periodo con le seguenti "per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'ottanta per cento degli aventi diritto."

3.2000/163

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «per cinque anni» con le seguenti: «per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e che abbia partecipato al voto almeno l'ottanta per cento degli aventi diritto. In caso contrario, si procede dopo quattordici giorni a un secondo turno di votazione, al quale accedono i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti».

3.2000/164

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «per cinque anni» con le seguenti «per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso contrario, si procede dopo quattordici giorni a un secondo turno di votazione, al quale accedono i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti».

3.2000/165

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «per cinque anni» con le parole: «per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procede dopo quattordici giorni a un secondo turno di votazione, al quale accedono i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti».

3.2000/166

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quaranta mesi".

3.2000/167

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantuno mesi".

3.2000/168

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantadue mesi".

3.2000/169

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le

seguenti:

"quarantatre mesi".

3.2000/170

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantaquattro mesi".

3.2000/171

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantacinque mesi".

3.2000/172

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantasei mesi".

3.2000/173

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantasette mesi".

3.2000/174

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantanove mesi".

3.2000/175

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquanta mesi".

3.2000/176

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantuno mesi".

3.2000/177

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantadue mesi".

3.2000/178

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le

seguenti:

"cinquantatre mesi".

3.2000/179

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantaquattro mesi".

3.2000/180

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantacinque mesi".

3.2000/181

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantasei mesi".

3.2000/182

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantasette mesi".

3.2000/183

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantotto mesi".

3.2000/184

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantanove mesi".

3.2000/185

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/186

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/187

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per

cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/188

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/189

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/190

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/191

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/192

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/193

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/194

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/195

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/196

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/197

[Irto](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/198

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/199

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/200

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/201

[Zambito](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/202

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/203

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/204

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/205

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/206

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/207

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/208

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/209

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/210

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/211

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/212

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/213

[Fina](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/214

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/215

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti

espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/216

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/217

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/218

[Zampa](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/219

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/220

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/221

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/222

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/223

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/224

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/225

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/226

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/227

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/228

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/229

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/230

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/231

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/232

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/233

[Verini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/234

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per

cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/235

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/236

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/237

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/238

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/239

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/240

[Verini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/241

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/242

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/243

[Martella](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/244

[Verini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/245

[Delrio](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/246

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/247

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/248

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/249

[Martella](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/250

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/251

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/252

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/253

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/254

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/255

[Martella](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/256

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/257

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/258

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso Art.92, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: ", per non più di" fino a: "sei mesi" con le seguenti: ". Chi ha ricoperto per due mandati la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri non è, allo scadere del secondo mandato, ricandidabile alla medesima carica".

3.2000/259

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», al secondo comma sopprimere le parole: «elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi».

3.2000/260

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/261

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/262

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/263

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/264

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/265

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/266

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/267

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/268

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/269

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/270

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/271

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per

cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/272

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/273

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/274

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/275

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/276

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/277

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/278

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/279

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/280

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/281

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/282

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/283

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/284

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/285

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/286

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/287

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/288

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/289

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/290

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/291

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/292

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/293

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/294

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/295

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/296

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/297

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/298

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/299

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/300

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/301

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/302

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/303

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/304

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/305

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/306

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al

primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/307

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/308

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/309

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/310

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/311

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/312

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/313

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/314

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli

aventi diritto".

3.2000/315

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/316

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/317

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/318

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/319

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/320

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/321

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/322

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi

diritto".

3.2000/323

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/324

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/325

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/326

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/327

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/328

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/329

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/330

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/331

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/332

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/333

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/334

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/335

[Zambito](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/336

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/337

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/338

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/339

[Fina](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/340

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/341

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/342

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/343

[Zambito](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/344

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/345

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/346

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/347

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/348

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/349

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/350

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/351

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/352

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/353

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/354

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/355

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/356

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/357

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/358

[La Marca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del sessanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/359

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole : "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/360

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/361

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/362

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/363

[Misiani](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/364

[Mirabelli](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/365

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/366

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/367

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/368

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/369

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/370

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/371

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/372

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/373

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto".

3.2000/374

[Tajani](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

3.2000/375

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/376

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/377

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole "delle due Camere", con le seguenti: "del Parlamento".

3.2000/378

[Verducci](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sopprimere le parole: «e del Presidente del Consiglio».

3.2000/379

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "hanno luogo", con la seguente: "avvengono".

3.2000/380

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "hanno luogo" con le seguenti: "sono compiute".

3.2000/381

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le parole: «separatamente, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/382

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le parole: «separatamente, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/383

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «mediante schede diverse, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/384

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al

secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «mediante schede diverse, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/385

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «mediante tre diverse schede, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/386

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «mediante tre diverse schede, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/387

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «ogni cinque anni, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/388

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «ogni cinque anni, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/389

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento cui può farsi ricorso solo in caso di comprovata impossibilità di formare una maggioranza in grado di accordare la fiducia al Governo.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/390

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento cui può farsi ricorso solo quando, entro novanta giorni dalle dimissioni del Governo, entrambe le Camere non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.».

3.2000/391

[Rojc](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento cui può farsi ricorso solo quando, entro novanta giorni dalle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica non abbia nominato un nuovo Presidente del Consiglio.».

3.2000/392

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento secondo quanto previsto dall'articolo 88.».

3.2000/393

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «ogni cinque anni».

3.2000/394

[Zampa](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «mediante tre diverse schede».

3.2000/395

[Zambito](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «mediante schede diverse».

3.2000/396

[Verini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «separatamente».

3.2000/397

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, secondo comma, sostituire la parola "contestualmente", con la seguente:

"contemporaneamente".

3.2000/398

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sopprimere i commi terzo e quarto.

3.2000/399

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sopprimere il terzo comma.

3.2000/400

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Sironi](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.2000/401

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei due terzi. La legge assicura l'adeguata rappresentanza dei partiti politici.».

3.2000/402

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei due terzi. La legge assicura la rappresentanza proporzionale dei partiti politici.».

3.2000/403

[Verini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei due terzi.».

3.2000/404

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti. La legge assicura la rappresentanza proporzionale dei partiti politici.».

3.2000/405

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti. La legge assicura la adeguata rappresentanza dei partiti politici.».

3.2000/406

[Delrio](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti. La legge assicura la rappresentanza.».

3.2000/407

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti.».

3.2000/408

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta. La legge assicura la rappresentanza proporzionale dei partiti politici.».

3.2000/409

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta. La legge assicura l'adeguata rappresentanza dei partiti politici.».

3.2000/410

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta. La legge assicura la rappresentanza.».

3.2000/411

[Tajani](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta.».

3.2000/412

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti. La legge assicura la rappresentanza e la governabilità.».

3.2000/413

[Rando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti. La legge assicura la adeguata rappresentanza dei partiti politici.».

3.2000/414

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti. La legge assicura la rappresentanza proporzionale dei partiti politici.».

3.2000/415

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti.».

3.2000/416

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività e in modo da assicurare alle diverse liste un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti".

3.2000/417

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività e in modo da assicurare alle diverse liste un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti e l'elezione di candidati e candidate direttamente scelti dagli elettori e dalle elettrici".

3.2000/418

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

"La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, in modo da assicurare alle diverse liste un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti e l'elezione di candidati direttamente scelti dagli elettori".

3.2000/419

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

"La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 51% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 49% per cento del totale dei voti validi espressi".

3.2000/420

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

"La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,9% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,9% per cento del totale dei voti validi espressi".

3.2000/421

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

"La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,8% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,8% per cento del totale dei voti validi espressi".

3.2000/422

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,7% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,7% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/423

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,6% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,6% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/424

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,5% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,5% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/425

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,4% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,4% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/426

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,3% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,3% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/427

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,2% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,2% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/428

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,1% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,1% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/429

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «disciplina» con la seguente: «regola».

3.2000/430

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «disciplina» con la seguente: «regolamenta».

3.2000/431

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «sistema» con la seguente: «meccanismo».

3.2000/432

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «sistema» con la seguente: «procedimento».

3.2000/433

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al capoverso «Art. 3», comma 1, capoverso «Art. 92», al terzo comma, sostituire le parole da: «e del Presidente del Consiglio, assegnando» fino alla fine del comma con le parole: «nel pieno rispetto del principio di rappresentanza».

3.2000/434

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «assegnando» con la seguente: «attribuendo».

3.2000/435

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «assegnando», con la seguente: «concedendo».

3.2000/436

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «assegnando» con la seguente: «conferendo».

3.2000/437

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «assegnando» con la seguente: «prevedendo».

3.2000/438

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «assegnando» con la seguente: «fissando».

3.2000/439

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «collegati» con la seguente: «connessi».

3.2000/440

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma, sostituire la parola: «rappresentatività» con le seguenti: «in modo da garantire adeguata rappresentanza del pluralismo sociale e politico».

3.2000/441

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma, sostituire la parola: «rappresentatività» con le seguenti «adeguata rappresentanza di entrambi i generi.».

3.2000/442

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma, sostituire la parola: «rappresentatività» con le seguenti «adeguata rappresentanza delle minoranze».

3.2000/443

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma, sostituire la parola: «rappresentatività» con le seguenti: «rappresentanza proporzionale».

3.2000/444

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art.3», al comma 1, capoverso «Art.92», terzo comma, dopo le parole: «del principio di rappresentatività» aggiungere le seguenti: «e di tutela delle minoranze linguistiche».

3.2000/445

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno il 90 per cento degli aventi diritto».

3.2000/446

[Basso](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'89 per

cento degli aventi diritto».

3.2000/447

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'89 per cento degli aventi diritto».

3.2000/448

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'88 per cento degli aventi diritto».

3.2000/449

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'88 per cento degli aventi diritto».

3.2000/450

[Martella](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'87 per cento degli aventi diritto».

3.2000/451

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'87 per cento degli aventi diritto».

3.2000/452

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'86 per cento degli aventi diritto».

3.2000/453

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'86 per cento degli aventi diritto».

3.2000/454

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti,

corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.2000/455

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.2000/456

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.2000/457

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'84 per cento degli aventi diritto».

3.2000/458

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'83 per cento degli aventi diritto».

3.2000/459

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'82 per cento degli aventi diritto».

3.2000/460

[D'Elia](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'82 per cento degli aventi diritto».

3.2000/461

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'81 per cento degli aventi diritto».

3.2000/462

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le

seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 50 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'80 per cento degli aventi diritto».

3.2000/463

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno il 90 per cento degli aventi diritto».

3.2000/464

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'89 per cento degli aventi diritto».

3.2000/465

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'88 per cento degli aventi diritto».

3.2000/466

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'87 per cento degli aventi diritto».

3.2000/467

[Basso](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'86 per cento degli aventi diritto».

3.2000/468

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.2000/469

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'84 per cento degli aventi diritto».

3.2000/470

[Crisanti](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le

seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'83 per cento degli aventi diritto».

3.2000/471

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'82 per cento degli aventi diritto».

3.2000/472

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'81 per cento degli aventi diritto».

3.2000/473

[D'Elia](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'80 per cento degli aventi diritto».

3.2000/474

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno il 90 per cento degli aventi diritto».

3.2000/475

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'89 per cento degli aventi diritto».

3.2000/476

[Verducci](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'88 per cento degli aventi diritto».

3.2000/477

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'87 per cento degli aventi diritto».

3.2000/478

[Sensi](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'86 per cento degli aventi diritto».

3.2000/479

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.2000/480

[Misiani](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'84 per cento degli aventi diritto».

3.2000/481

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'83 per cento degli aventi diritto».

3.2000/482

[Zambito](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'82 per cento degli aventi diritto».

3.2000/483

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'81 per cento degli aventi diritto».

3.2000/484

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'80 per cento degli aventi diritto».

3.2000/485

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«Il premio di maggioranza non può in nessun caso superare il differenziale del quattro per cento fra i seggi assegnati e i voti validi complessivamente espressi in favore delle liste collegate al Presidente del Consiglio».

3.2000/486

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«Il premio di maggioranza non può in nessun caso superare il differenziale del tre per cento fra i seggi assegnati e i voti validi complessivamente espressi in favore delle liste collegate al Presidente del Consiglio».

3.2000/487

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«Il premio di maggioranza non può in nessun caso superare il differenziale del due per cento fra i seggi assegnati e i voti validi complessivamente espressi in favore delle liste collegate al Presidente

del Consiglio».

3.2000/488

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», sopprimere il quarto comma.

3.2000/489

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sopprimere il quarto comma.

3.2000/490

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quarto comma, sostituire la parola: «eletto» con la seguente: «designato».

3.2000/491

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quarto comma, sostituire le parole: «nella quale» con la seguente: «dove».

3.2000/492

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quarto comma, sostituire la parola: «presentato» con la seguente: «avanzato».

3.2000/493

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, quarto comma, sostituire la parola: «presentato» con la seguente: «proposto».

3.2000/494

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quarto comma, sostituire la parola: «presentato» con la seguente: «promosso».

3.2000/495

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri».

3.2000/496

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire la parola: «conferisce» con la seguente: «attribuisce».

3.2000/497

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire la parola: «conferisce» con la seguente: «assegna».

3.2000/498

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire la parola: «conferisce» con la seguente: «accorda».

3.2000/499

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire la parola: «conferisce» con la seguente: «dà».

3.2000/500

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: «l'incarico» con le seguenti: «il compito».

3.2000/501

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: «l'incarico» con le seguenti: «la responsabilità».

3.2000/502

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: «l'incarico» con le seguenti: «il mandato».

3.2000/503

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "l'incarico" con le seguenti: "l'impegno".

3.2000/504

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "l'incarico" con le seguenti: "l'onere".

3.2000/505

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire la parola: "formare" con la seguente: "costituire".

3.2000/506

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire la parola: "proposta" con la seguente: "istanza".

3.2000/507

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, infine aggiungere il seguente capoverso:

«Le controversie concernenti l'elezione del Presidente del Consiglio, promosse con ricorso diretto firmato da almeno dieci tra deputati e senatori, sono decise dalla Corte costituzionale».

3.2000/508

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 66 della Costituzione dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Sui titoli di ammissione, le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, e ogni altra controversia concernente l'elezione del Presidente del Consiglio giudica la Corte costituzionale, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge"».

3.2000

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente.

La legge disciplina il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività.

Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura.

Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri."

3.0.2000/1

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: "regionale" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità stabilite dalla legge e"».

3.0.2000/2

[Camusso](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: "regionale" sono inserite le seguenti: "nel rispetto del principio pluralistico e"».

3.0.2000/3

[Basso](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: "regionale" sono inserite le seguenti: "nel rispetto del pluralismo territoriale e"».

3.0.2000/4

[Delrio](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le

seguenti: «nel rispetto delle autonomie territoriali e»".

3.0.2000/5

[Rojc](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «garantendo l'adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche e»".

3.0.2000/6

[Delrio](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «assicurando la presenza di rappresentanti delle minoranze linguistiche e»".

3.0.2000/7

[Fina](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «assicurando un diritto di tribuna ai rappresentanti delle minoranze linguistiche e»".

3.0.2000/8

[Franceschelli](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «garantendo l'adeguata rappresentanza dei territori montani e»".

3.0.2000/9

[Furlan](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «garantendo l'adeguata rappresentanza delle aree interne e»".

3.0.2000/10

[Meloni](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «garantendo l'adeguata rappresentanza dei territori insulari e»".

3.0.2000/11

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e»".

3.0.2000/12

[Manca](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e»".

3.0.2000/13

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «assicurando l'adeguata rappresentanza dei partiti politici e»".

3.0.2000/14

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e»".

3.0.2000/15

[D'Elia](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e»".

3.0.2000/16

[Camusso](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare una soglia minima di almeno

quattro senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/17

[Fina](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/18

[Franceschelli](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/19

[Crisanti](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/20

[Delrio](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/21

[Furlan](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/22

[Basso](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/23

[Verini](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centocinquantamila».".

3.0.2000/24

[Nicita](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per trecentomila abitanti o per frazione superiore a centocinquantamila».".

3.0.2000/25

[Giacobbe](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/26

[Rando](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/27

[La Marca](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/28

[Rojc](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per centocinquantamila abitanti o per frazione superiore a novantamila».

3.0.2000/29

[Giacobbe](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei due terzi e».

3.0.2000/30

[Martella](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e».

3.0.2000/31

[Misiani](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e».

3.0.2000/32

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e».

3.0.2000/33

[Nicita](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le

seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/34

[Casini](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/35

[Franceschini](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/36

[Sensi](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per centonovantamila abitanti o per frazione superiore a centoventimila».".

3.0.2000/37

[Manca](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/38

[Parrini](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti e».".

3.0.2000/39

[Valente](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti e».".

3.0.2000/40

[Rando](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e».".

3.0.2000/41

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e».".

3.0.2000/42

[Tajani](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e».".

3.0.2000/43

[Sensi](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e».".

3.0.2000/44

[Losacco](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le

seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/45

[Parrini](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/46

[Mirabelli](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/47

[Valente](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/48

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/49

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/50

[Meloni](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/51

[Martella](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/52

[Misiani](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/53

[Tajani](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentocinquantomila abitanti o per frazione superiore a centotrentamila».".

3.0.2000/54

[Verducci](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per trecentomila abitanti o per frazione superiore a centocinquantomila».".

3.0.2000/55

[Zambito](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e».".

3.0.2000/56

[Zampa](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e».".

3.0.2000/57

[D'Elia](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/58

[Verducci](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/59

[Verini](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/60

[Irto](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/61

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/62

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentotrentamila abitanti o per frazione superiore a centodiecimila».".

3.0.2000/63

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta e».".

3.0.2000/64

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.0.2000, al comma 1, sopprimere le parole "su base nazionale".

3.0.2000/65

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

All'emendamento 3.0.2000, dopo le parole: "dall'articolo 92" aggiungere le seguenti: "e comunque nel rispetto delle norme a tutela delle minoranze linguistiche."

3.0.2000

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono aggiunte infine le seguenti parole: "e salvo il premio su base nazionale previsto dall'articolo 92".

Art. 4

4.2000/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), sopprimere il primo, secondo e terzo comma.

4.2000/2

[Camusso](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire le parole da: «sostituire la lettera b)» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «sopprimere la lettera b)»

4.2000/3

[Bazoli](#)

All'emendamento 4.2000, dopo le parole: «Al comma 1» inserire le seguenti: «sopprimere la lettera a) e».

4.2000/4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Entro cinque giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere»;

b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Entro sette giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere»;

b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o ad un altro parlamentare. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire la lettera b) la seguente:

"b) All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 94 della Costituzione sono abrogati;
- 2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera può revocare la fiducia al Governo. La mozione di sfiducia deve essere

firmata dalla maggioranza assoluta dei componenti della Camera».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire la lettera b) la seguente:

"b) All'articolo 94 della Costituzione, il quinto comma è sostituito dai seguenti:

«Le dimissioni volontarie del Governo sono presentate al Presidente della Repubblica dopo la motivata comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri alle Camere e al termine della relativa discussione. Il Presidente della Repubblica non può dare l'incarico di formare un nuovo Governo al Presidente del Consiglio dei Ministri dimissionario.

La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera, deve essere presentata contestualmente sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica e non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa deve indicare la persona alla quale il Presidente della Repubblica deve dare l'incarico di formare il nuovo Governo. La mozione di sfiducia è approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Il Governo può presentare una questione di fiducia motivata sul mantenimento di un articolo e sull'approvazione o reiezione di un emendamento ad un disegno di legge ordinaria, nonché su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione in discussione in una delle Camere.

La questione di fiducia non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. La Camera vota sulla questione di fiducia per appello nominale, secondo quanto previsto dal suo regolamento»"

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) l'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal presente:

"Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro sette giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di cinque giorni dalla sua presentazione."

Conseguentemente, sopprimere l'alinea e la lettera a).

4.2000/9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Dopo l'articolo 94 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

«Articolo 94-bis. - Ottenuta la fiducia del Parlamento in seduta comune, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto i Ministri.

Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri può revocare i Ministri.

Articolo 94-ter. - La mozione di sfiducia al Governo deve essere motivata, deve contenere la proposta per la formazione di un nuovo Governo con l'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera e del Senato.

Essa è discussa e votata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune non prima di dieci giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune, il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Presidente del Consiglio da essa indicato.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Dopo l'articolo 94 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

«Articolo 94-bis. - Ottenuta la fiducia del Parlamento in seduta comune, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con decreto i Ministri.

Con decreto motivato, il Presidente del Consiglio dei Ministri può revocare i Ministri.

Articolo 94-ter. - La mozione di sfiducia al Governo deve essere motivata, deve contenere la proposta per la formazione di un nuovo Governo con l'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera e del Senato. Essa è discussa e votata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune non prima di dieci giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune, il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Presidente del Consiglio da essa indicato.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a)

4.2000/11

[Parrini](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato»".

4.2000/12

[Valente](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato»".

4.2000/13

[Nicita](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari.»".

4.2000/14

[Nicita](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari.»».

4.2000/15

Meloni

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari.»».

4.2000/16

Valente

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti delle Camere.»».

4.2000/17

Verducci

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato.»».

4.2000/18

Martella

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti delle Camere.»».

4.2000/19

Alfieri

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti delle Camere.»».

4.2000/20

Martella

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica.»».

4.2000/21

Giorgis

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il

seguinte comma: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica.»".

4.2000/22

[Alfieri](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica.»".

4.2000/23

[Sensi](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio.»".

4.2000/24

[Parrini](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro novanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.»".

4.2000/25

[Valente](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro ottanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.»".

4.2000/26

[Alfieri](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro settanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.»".

4.2000/27

[Manca](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro novanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.»".

4.2000/28

[Nicita](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non

accordino entro ottanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».".

4.2000/29

[Martella](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro settanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».".

4.2000/30

[Patuanelli](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire le parole da: «In caso di revoca» fino a «collegamento con il» con le seguenti: «La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento. Essa deve indicare la persona che sarà incaricata di formare il nuovo Governo. Qualora la mozione sia approvata, il Presidente del Consiglio si dimette e il Presidente della Repubblica incarica, per la formazione del nuovo Governo, la persona indicata dalla mozione per la carica di».

4.2000/31

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

All'emendamento 4.2000, capoverso lettera b)», all'alinea sostituire le parole: «In caso di revoca» con le seguenti: «In caso di morte, decadenza, impedimento permanente o revoca».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.

Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio»

4.2000/32

[Parrini](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «Presidente del Consiglio», inserire le seguenti: «dei ministri».

4.2000/33

[Meloni](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «Presidente del Consiglio», inserire le seguenti: «dei ministri».

4.2000/34

[Zampa](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: "Presidente del Consiglio» inserire le seguenti: «dei ministri».

4.2000/35

[Giorgis](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «Presidente del Consiglio» inserire le seguenti: «dei ministri».

4.2000/36

[Valente](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, sostituire le parole: «scioglie le Camere» con le

seguenti: «conferisce l'incarico ad altra persona».

Conseguentemente, sopprimere il secondo e il terzo capoverso.

4.2000/37

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

All'emendamento 4.2000 del Governo, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo capoverso, sostituire la parola: «scioglie» con la seguente: «può sciogliere»;*

b) *al secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «che lo dispone».*

4.2000/38

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

All'emendamento 4.2000 del Governo, alla lettera b), primo capoverso, sostituire la parola: «scioglie» con la seguente: «può sciogliere».

4.2000/39

[Alfieri](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, sostituire la parola: «scioglie» con le seguenti: «può sciogliere».

4.2000/40

[Mirabelli](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti delle Camere,».

4.2000/41

[Parrini](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti delle Camere,».

4.2000/42

[Delrio](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.2000/43

[Casini](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.2000/44

[Franceschini](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica,».

4.2000/45

[Giorgis](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica,».

4.2000/46

[Lorenzin](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei senatori a vita,».

4.2000/47

[Manca](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, sentiti i senatori a vita,».

4.2000/48

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al secondo comma, sopprimere la parola: «volontarie»;*
- b) *al secondo comma, sostituire le parole: «che le dispone» con le seguenti: «che può disporle».*

4.2000/49

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «volontarie».

4.2000/50

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al secondo comma, dopo la parola: «volontarie» inserire le seguenti: «e in tutti gli altri casi di dimissioni» e sostituire le parole: «può proporre» con la seguente: «proponere»;*
- b) *al secondo comma, sostituire le parole: «che lo dispone» con le seguenti: «che può disporlo.»*
- c) *al terzo comma sopprimere le parole: «e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza,».*

4.2000/51

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al secondo comma, dopo la parola: «volontarie» inserire le seguenti: «e in tutti gli altri casi di dimissioni» e sostituire le parole: «può proporre» con le seguenti: «proponere»;*
- b) *al terzo comma sopprimere le parole: «Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza,».*

4.2000/52

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

All'emendamento 4.2000 del Governo, alla lettera), secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «che lo dispone».

4.2000/53

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), secondo comma, le parole: «che le dispone» sono sostituite dalle seguenti: «che può disporle.».

4.2000/54

[Basso](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, sostituire le parole: «lo dispone» con le seguenti: «lo può disporre».

4.2000/55

[Misiani](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti delle Camere,».

4.2000/56

[Rando](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti delle Camere,».

4.2000/57

[Fina](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.2000/58

[Crisanti](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.2000/59

[Furlan](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «"lo dispone» inserire le seguenti: «, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica,».

4.2000/60

[Irto](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica,».

4.2000/61

[Losacco](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei senatori a vita,».

4.2000/62

[Martella](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, sentiti i senatori a vita,».

4.2000/63

[Irto](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti delle Camere.».

4.2000/64

[La Marca](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti delle Camere.».

4.2000/65

[Valente](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti delle Camere.».

4.2000/66

[Rossomando](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato.».

4.2000/67

[Lorenzin](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato.».

4.2000/68

[Martella](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato.».

4.2000/69

[Alfieri](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

4.2000/70

[Malpezzi](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

4.2000/71

[Giorgis](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

4.2000/72

[Malpezzi](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica.».

4.2000/73

[Zambito](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica.».

4.2000/74

[Giacobbe](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica.».

4.2000/75

[Verducci](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro novanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.2000/76

[Delrio](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro ottanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.2000/77

[D'Elia](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro settanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.2000/78

[Franceschelli](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro novanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.2000/79

[Valente](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro ottanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.2000/80

[Camusso](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro settanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.2000/81

[Valente](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, sostituire le parole da: «può conferire» fino alla fine del periodo con le seguenti: «conferisce l'incarico a un'altra persona.».

4.2000/82

[Nicita](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti delle Camere,».

4.2000/83

[Rojc](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti delle Camere,».

4.2000/84

[D'Elia](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.2000/85

[Franceschelli](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.2000/86

[Giacobbe](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica,».

4.2000/87

[La Marca](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica,».

4.2000/88

[Malpezzi](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei senatori a vita,».

4.2000/89

[Meloni](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, sentiti i senatori a vita,».

4.2000/90

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), terzo comma, sopprimere le parole: «al Presidente del Consiglio dimissionario o» e «eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio».

4.2000/91

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), terzo comma, sopprimere le parole: «al Presidente del Consiglio dimissionario o».

4.2000/92

[Giorgis](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, sostituire le parole: «o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio» con le seguenti. «o a un'altra persona».

4.2000/93

[Zambito](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, sostituire parole: «o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio,» con le seguenti: «o a un'altra persona».

4.2000/94

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio».

4.2000

Il Governo

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«In caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.

In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.

Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio.»

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 172 (ant.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

172ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(997\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati l'emendamento 1.100 e il subemendamento 1.100/1, pubblicati in allegato.

Comunica altresì che l'emendamento 4.0.7 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra l'emendamento 1.100, che è volto a modificare gli orari di votazione nella giornata del sabato, su sollecitazione delle prefetture.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 1.4, che proroga la durata del mandato degli organi provinciali la cui scadenza è prevista per il periodo estivo. In tal modo, le elezioni sarebbero accorpate a quelle che si dovranno svolgere nel mese di settembre.

L'emendamento 1.0.1, invece, è volto a consentire agli studenti fuori sede di votare già in occasione delle prossime elezioni europee. In questo modo, si potrà comprendere anche la fattibilità della sperimentazione, tenendo conto delle esigenze organizzative del Governo.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) dà per illustrati gli emendamenti della Lega, riservandosi di intervenire in dichiarazione di voto.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) si sofferma in particolare sull'emendamento 1.2, con il quale si propone di elevare gli onorari fissi forfetari per i componenti degli uffici elettorali, in considerazione del prolungamento delle operazioni di voto.

L'emendamento 1.0.2 è volto a garantire agli studenti e ai lavoratori fuori sede di votare nel luogo di studio o di lavoro, considerando che le circoscrizioni elettorali per le europee sono molto ampie.

L'emendamento 1.0.3, infine, propone di aggiungere un ulteriore appuntamento elettorale, tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, per le amministrazioni locali per le quali la scadenza del mandato ricade nella seconda parte dell'anno.

I restanti emendamenti all'articolo 1 si intendono illustrati.

Si intendono illustrati anche gli emendamenti agli articoli 2 e 3.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottolinea che gli emendamenti a sua firma sono volti a introdurre una clausola di salvaguardia al fine di ripristinare la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 2023. In particolare, si consente lo svolgimento di più di tre mandati consecutivi ai sindaci dei Comuni con meno di 5.000 abitanti. Ciò al fine di favorire i piccoli centri delle zone montane, dove vi è particolare difficoltà a reperire i candidati.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 4.1, volto a sopprimere la disposizione con cui si estende il terzo mandato anche ai sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti. Per il Movimento 5 stelle, infatti, le cariche monocratiche attribuiscono l'esercizio di un potere significativo e, quindi, l'eventuale prolungamento del numero di mandati consecutivi deve essere valutata con particolare attenzione.

I restanti emendamenti all'articolo 4 si intendono illustrati, al pari di quelli riferiti all'articolo 5.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare , approvato dalla Camera dei deputati

(211) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura

(258) Aurora FLORIDIA e altri. - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(302) GIORGIS e altri. - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura

(354) VERDUCCI. - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(799) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 febbraio scorso.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi richieste di intervento, avverte che tutti gli emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [997](#)

Art. 1

1.100/1

[Musolino](#)

All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «ore 15 alle ore 23», ovunque ricorrano, con le seguenti: «ore 12 alle ore 22».

1.100

Il Relatore

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «dalle ore 14 alle ore 22» con le seguenti: «dalle ore 15 alle ore 23»;*

b) *al comma 3, lett. a), sostituire le parole: «dalle ore 14 alle ore 22» con le seguenti: «dalle ore 15 alle ore 23».*

Art. 4

4.0.7 (testo 2)

[Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

1. All'articolo 12, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo, e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal Presidente del gruppo Parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere."».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.1.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 132 (ant.) dell'08/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2024

132ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, con cui si intende semplificare la normativa in materia di lavoro nell'ambito del trasporto marittimo, intervenendo con specifiche modifiche ad alcuni articoli del codice della navigazione ormai superati. Più nello specifico, le modifiche proposte hanno lo scopo di allineare le condizioni di operatività delle navi italiane a quella delle navi europee e migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei naviganti, a partire dalle peculiari situazioni in cui si possono trovare in determinate aree del mondo.

Il disegno di legge si compone di 17 articoli, suddivisi in quattro capi, e non necessita di copertura finanziaria.

L'articolo 1 modifica l'articolo 172-*bis* del codice della navigazione e mira a semplificare le procedure di imbarco, sbarco o trasbordo dei marittimi arruolati su navi dello stesso armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale.

La semplificazione consiste nel permettere all'autorità marittima del porto in cui si svolge il servizio o del porto di partenza del servizio, di provvedere al rilascio di un'autorizzazione unica, con validità in tutti i porti interessati dal servizio stesso, anche se ricompresi nelle competenze di altre autorità marittime.

L'articolo 2 modifica l'articolo 328 del codice della navigazione e contestualmente abroga l'articolo 329 del codice stesso ed è volto ad uniformare la convenzione di arruolamento stipulata in Italia a quella stipulata all'estero, permettendo al comandante della nave di arruolare i marittimi. In dettaglio, prevede che il contratto venga stipulato dal comandante ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, per iscritto e alla presenza di due testimoni, fermo restando l'obbligo di procedere, quale atto pubblico, alle annotazioni e alle convalide previste dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

L'articolo 3 riguarda le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco.

L'articolo 4 disciplina che la convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata anche in formato digitale.

In materia di arruolamento del comandante in un luogo dove non si trova l'armatore, l'articolo 5 è finalizzato a semplificare la procedura di accettazione del comando della nave da parte del comandante, prevedendo la possibilità di effettuare la dichiarazione di accettazione anche in modalità

digitale.

L'articolo 6 prevede l'istituzione dell'Anagrafe digitale unica della gente di mare tramite la digitalizzazione dell'attuale anagrafe della gente di mare. Essa sarà gestita dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e sarà integrata con le banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Tale piattaforma garantirà agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti burocratici relativi al lavoro marittimo.

L'articolo 7 stabilisce che quanto stabilito dalla legge n. 205 del 2017, in merito all'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso mezzi di pagamento tracciati, non trovi applicazione per gli anticipi della retribuzione corrisposti al personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffici internazionali. In ogni caso, tale corresponsione non potrà essere superiore a 500 euro mensili.

Il capo II (articoli da 8 a 13) reca semplificazioni delle pratiche di bordo.

In particolare, l'articolo 8 esenta le carte, i libri e gli altri documenti di bordo dall'obbligo di rigoroso rendiconto, mentre l'articolo 9 elimina l'obbligo di trascrivere nella parte generale e di contabilità del giornale nautico le annotazioni relative alle entrate e alle spese riguardanti la nave e l'equipaggio, nonché per esentare le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri dall'obbligo di tenuta del giornale di carico.

L'articolo 13 introduce nel codice della navigazione i nuovi articoli da 169-bis a 169-quinquies, con i quali si disciplina il processo di digitalizzazione della documentazione di bordo e delle relative procedure amministrative.

L'articolo 14 interviene sull'articolo 156 del codice della navigazione che disciplina la dismissione della bandiera e la sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione. In particolare, alle lettere c) e d) sono introdotte disposizioni per la disciplina della sospensione dell'abilitazione alla navigazione nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, con riferimento alle navi che vengono iscritte nei registri di uno Stato membro dell'Unione europea, che consente la temporanea iscrizione di una nave straniera limitatamente al periodo di locazione, differenziate rispetto alla disciplina applicabile nel caso di iscrizione nei registri di uno Stato extra-europeo.

Infine, il capo IV (articoli 16 e 17) è dedicato alla competitività. In particolare, l'articolo 16 integra l'articolo 18 del decreto legislativo n. 271 del 1999, con l'obiettivo di ridurre le ispezioni sulle navi, attualmente previste - per finalità di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori marittimi - da una pluralità di fonti normative.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 7 del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Il provvedimento si compone di 6 articoli. L'articolo 1, ai commi 1 e 2, dispone il prolungamento delle operazioni di voto, per le elezioni del 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (oltre alla domenica dalle ore 7 alle ore 23), mentre le elezioni europee 2024, ed eventuali altre elezioni ad esse abbinate, sono anticipate alla giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22 (oltre alla domenica, dalle ore 7 alle ore 23).

Il comma 3 disciplina il caso di abbinamento delle consultazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni amministrative, regionali o altre consultazioni elettorali o referendarie.

Ai sensi del comma 4, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, per l'anno 2024 viene disposto un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali.

L'articolo 2, comma 1, modifica le norme della legge di bilancio 2018 concernenti l'attività dell'ISTAT in merito al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (articolo 1, commi da 227 a 237), al fine di integrare le disposizioni sull'aggiornamento delle anagrafi comunali (lettera a), disciplinare le modalità di diffusione e comunicazione dei risultati del censimento permanente per determinare l'ammontare della popolazione (lettera b) e introdurre una diversa definizione e tempistica in relazione al dato della popolazione da utilizzare nei procedimenti elettorali e referendari (lettera c). Il comma 2 del medesimo articolo rinvia a un regolamento da adottare entro 6 mesi, al fine di adeguare il vigente regolamento anagrafico della popolazione residente (d.P.R. n. 223 del 1989) all'introduzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili.

L'articolo 3, comma 1, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica (e quindi anche nel caso in cui i predetti comuni abbiano una popolazione non superiore a 15.000 abitanti), gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il successivo comma 2 stabilisce che i capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge, mentre il comma 3 dispone che, nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni medesimi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia. Il comma 4 prevede poi che l'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

Infine il comma 5 prevede che per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione.

L'articolo 4, comma 1, sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilendo che per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo del medesimo comma 2 - relativo al divieto di ricandidarsi immediatamente dopo due mandati consecutivi - si applica invece allo scadere del terzo mandato, computando anche il mandato in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il predetto comma 2, tuttavia, non si applica ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

L'articolo 4, comma 2, stabilisce poi che, limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del citato testo unico degli enti locali, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli aventi diritto. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Si prevede infine che, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri, pari a euro 7.573.859, per l'anno 2024, mentre l'articolo 6 dispone la vigenza del decreto-legge dal 30 gennaio 2024.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare , approvato dalla Camera dei deputati

(799) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte

delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (*Fdl*), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, che hanno l'obiettivo di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che si trovano in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare.

La Commissione di merito ha adottato, il 1° febbraio 2024, il disegno di legge n. 787, approvato dalla Camera dei deputati, come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto.

Il provvedimento si compone di un unico articolo e conferisce una delega al Governo, con l'obiettivo di rispondere alle criticità di quanti - circa due milioni di elettori, secondo i dati più recenti dell'ISTAT - lavorano o studiano in una città diversa da quella di residenza e che a ogni tornata elettorale rinunciano a esercitare il proprio fondamentale diritto di voto a causa delle difficoltà materiali che incontrano nel rientrare presso il comune di residenza, nelle cui liste elettorali sono iscritti. Si prevede anche la rimodulazione della tariffa agevolata per i servizi di trasporto in favore degli elettori, residenti in Italia e all'estero, che si recano a votare nel comune di iscrizione elettorale.

La delega dovrà essere esercitata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi: con riferimento alle consultazioni referendarie, previste dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, prevedere, per gli elettori che, per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza in qualità di *caregiver* familiare, si trovino, per un periodo di almeno tre mesi, in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare nel comune di temporaneo domicilio; con riferimento alle elezioni europee, prevedere, per i richiamati elettori che si trovino, per un periodo di almeno tre mesi, nell'ambito del territorio nazionale, in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare per liste e candidati della circoscrizione elettorale di residenza presso sezioni speciali, a tal fine istituite in ogni capoluogo di regione; individuare i termini e le modalità per la presentazione, anche in via telematica, della richiesta di accedere al voto in un comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori interessati, in occasione delle consultazioni referendarie ed europee.

Si prevede, inoltre, un opportuno doppio passaggio in sede di espressione dei pareri delle competenti Commissioni delle Camere, ai fini dell'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega. In tale sede di confronto Parlamento-Governo, si potranno definire soluzioni normativamente e tecnologicamente avanzate, in linea con gli indirizzi espressi dal Parlamento europeo e sulla scorta delle esperienze maturate da altri Stati europei, che tutelino effettivamente l'esercizio del diritto di voto di tutti gli elettori a vario titolo fuorisede.

La proposta reca, inoltre, la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del principio di delega riferito alle elezioni europee, con particolare riferimento all'istituzione delle sezioni speciali nei capoluoghi di regione.

Infine, si prevede che l'esito delle prime consultazioni europee e referendarie svolte secondo le nuove modalità, sia valutato ai fini dell'eventuale estensione, anche alle elezioni politiche, della possibilità per gli elettori che si trovano temporaneamente in un comune situato in una regione diversa da quella del comune d'iscrizione elettorale, di esercitare il diritto di voto nell'ambito del comune in cui sono domiciliati.

Nel complesso, il disegno di legge si prefigge l'obiettivo di valorizzare il diritto di elettorato attivo, collocandosi nel solco della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, in un'ottica di contrasto alla crisi della partecipazione elettorale e quindi dell'intero circuito democratico. La proposta risulta conforme al dettato costituzionale, con riferimento, in particolare, agli articoli 2 e 48 della Costituzione, ai sensi dei quali il voto è «*diritto inviolabile*» e «*dovere civico*», e all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che prescrivendo all'insieme dei pubblici poteri di rimuovere ogni ostacolo «*di ordine economico e sociale*» che impedisca la «*partecipazione all'organizzazione politica del Paese*», richiede che la «*libertà e l'eguaglianza dei cittadini*» siano garantite anche nel momento

fondamentale dell'esercizio del voto.

Infine, la proposta si pone in piena coerenza con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo nella risoluzione legislativa approvata il 3 maggio 2022 sull'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto. In particolare, nel «considerando» n. 30 si ritiene essenziale facilitare l'accesso al voto nelle elezioni europee e garantire che tutti gli aventi diritto, compresi i cittadini dell'Unione residenti al di fuori del loro Paese d'origine, le persone che non hanno una residenza permanente, le persone che risiedono in contesti residenziali chiusi, le persone senza fissa dimora, mentre nel «considerando» n. 33 si invita gli Stati membri a valutare la possibilità d'introdurre strumenti complementari di sostegno, come il voto in presenza anticipato e il voto per delega, nonché il voto elettronico e via Internet, conformemente alle rispettive tradizioni nazionali, tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in tali settori e prevedendo adeguate salvaguardie per garantire l'affidabilità, l'integrità, la segretezza del voto, l'accessibilità per le persone con disabilità, la trasparenza nella progettazione e nell'impiego dei sistemi elettronici e via Internet.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) ricorda che il disegno di legge, detta anche legge "voto dove vivo" in nome del comitato che da anni cerca di promuovere l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, era nato come testo normativo di efficacia diretta ed è stato svuotato da questa maggioranza che vuole, invece, prevedere una delega, dai contorni vaghi, da esercitare entro 18 mesi. Esprime quindi incomprensione per la probabile inapplicabilità alle elezioni europee di quest'anno e per l'esclusione dal campo di applicazione della legge delle elezioni politiche. Ritiene quindi questa un'occasione persa per porre fine a un diritto denegato in Italia e vigente invece in tutti gli Stati membri salvo Cipro e Malta.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia le opportune disposizioni che si riferiscono al voto degli italiani all'estero, in cui si stabiliscono le condizioni, tra cui tariffe e oneri relativi agli spostamenti previsti.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, finalizzato, come dichiarato nella relazione illustrativa, al rilancio dell'ecosistema artistico italiano, per consentire ai professionisti dell'arte del nostro Paese di competere alla pari con i loro colleghi europei. Ricorda inoltre che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea ha aperto nuove prospettive in questo ambito per l'Italia e gli altri Stati membri.

Il provvedimento si compone di 5 articoli. L'articolo 1 definisce le finalità della proposta, la quale, nell'ottica del rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, introduce disposizioni di semplificazione della disciplina sulla circolazione dei beni culturali e prevede la riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione. L'articolo 2 apporta modificazioni al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, intese ad armonizzare la regolamentazione italiana rispetto alla normativa europea. Tra esse segnala l'adeguamento a 70 anni, in luogo dei vigenti 50, della data di anzianità dei beni e degli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica, ai fini dell'autorizzazione preventiva all'esportazione del bene. Rileva anche l'allineamento alla normativa europea per quanto riguarda la fissazione delle soglie di valore al di sotto delle quali non è richiesta la licenza di esportazione per la circolazione del bene fuori dal territorio dell'Unione europea. Inoltre si prevede l'estensione da 40 a 60 giorni del termine per la conclusione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni alla libera circolazione dei beni culturali e l'introduzione del cosiddetto "silenzio-assenso" qualora non sia stato opposto il diniego, con l'obiettivo di assicurare tempi congrui e certi al procedimento medesimo.

L'articolo 3, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2022/542, previsto dalla legge di delegazione europea 2022-2023, in fase di definitiva approvazione presso il Senato, e della successiva emanazione del decreto delegato di revisione della disciplina sull'IVA, dispone, dall'anno 2024,

l'esenzione dall'IVA per le vendite, fino all'importo di 20.000 euro, di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione importati e ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari, nonché la riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore inferiore o uguale a euro 20.000, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari. L'estensione dell'aliquota ridotta, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, consentirà una più ampia fruizione dei beni culturali e, conseguentemente, fornirà un sostegno alla produzione contemporanea di opere di arte e agli stessi artisti.

L'articolo 4 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge, quantificati in 42,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mentre l'articolo 5 fissa la data di entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.1.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 133 (pom.) del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

133ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare, approvato dalla Camera dei deputati

(799) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) esprime soddisfazione per la convergenza anche dei senatori della maggioranza, in Commissione di merito, sugli emendamenti diretti all'estensione della possibilità del voto fuori sede anche per le elezioni europee di quest'anno, come da tempo richiesto dalla sua parte politica e dal mondo associativo.

Ritiene altresì interessanti anche altri emendamenti presentati, tra cui quelli del Gruppo Lega sul terzo mandato dei sindaci.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) conviene sulla valutazione positiva circa l'eventualità di applicazione delle procedure di voto in un comune diverso da quello di residenza anche per le oramai prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, ricorda che il decreto-legge in conversione è volto ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando disposizioni sulle operazioni di voto e di scrutinio in relazione alle consultazioni elettorali previste per il 2024. Sarà importante valutare anche le eventuali proposte emendative in Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di

ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione su testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.

Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, al fine di inquadrare meglio il contesto in cui si inserisce il provvedimento in titolo, dà conto di alcune interlocuzioni informali avvenute in relazione all'estensione del sistema ETS (*Emission Trading System*) di quote di emissione di CO² anche al sistema del trasporto marittimo.

Ricorda che il settore, che conta circa 60 mila lavoratori, rischia un aumento dei costi di produzione, derivante dagli obblighi di riduzione delle emissioni o dall'alternativo acquisto di quote di emissioni, con proiezioni dei costi e relativi prezzi del servizio di trasporto sensibilmente più elevati rispetto a quelli attuali.

Tale prospettiva porrebbe le rotte europee, tra cui i porti di *transshipment* italiani, fuori competizione rispetto ai porti del Nord Africa, con la necessità di compensare il settore, ad esempio con la destinazione almeno del 60 o 70 per cento dei proventi dalla vendita delle quote di emissione.

Anche la destinazione degli incentivi previsti per la transizione ecologica sarà importante per affrontare il tema della difficoltà nel trovare un'alternativa verde all'attuale propulsione delle navi. Sarà inoltre importante utilizzare la fiscalità per sostenere la competitività dei servizi degli scali portuali italiani ed europei.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) ricorda il suo impegno costante su questi temi e manifesta piena condivisione per i punti evidenziati dal Presidente relatore a seguito delle interlocuzioni da egli svolte.

Sottolinea la necessità di assicurare una certificazione chiara e inequivoca sulla contabilizzazione e destinazione degli introiti dalla vendita delle quote di emissione e, soprattutto, la necessità di una condivisione globale del sistema di scambio di quote, per evitare che le compagnie di navigazione si limitino a spostare le rotte verso quelle esterne al sistema europeo ETS.

In ogni caso, gli introiti derivanti dal sistema dovrebbero essere vincolati al sostegno del settore, che ne subisce le conseguenze in termini di competitività o di riduzione del flusso mercantile. Su questi temi, ritiene che sia possibile che le forze di maggioranza e quelle di opposizione svolgano un'azione comune e condivisa.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

1.4.2.1.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 134 (ant.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

134ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Sul tema propone di ricordare la Comunicazione della Commissione europea, del 24 marzo 2021, "Strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori" (COM(2021) 142), in cui si evidenzia che i minori sono esposti a un aumento della violenza domestica, degli abusi, dello sfruttamento *online*, nonché del bullismo *online*, e in cui si indica come comune la violenza nella scuola e tra minori, esercitata attraverso il bullismo fisico, verbale o relazionale.

Richiama anche i centri "Internet più sicuro", cofinanziati dalla Commissione europea nell'ambito del programma Europa digitale, e la Strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi (COM(2022) 212), finalizzati ad aumentare la consapevolezza e sviluppare capacità in merito al bullismo *online*, al riconoscimento della disinformazione e alla promozione di un comportamento sano e responsabile *online*, nonché l'iniziativa "Percorsi per il successo scolastico", che ha promosso la prevenzione del bullismo *online* (COM(2022) 316).

Ritiene che, nel complesso, le norme previste dal disegno di legge siano coerenti con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Intervengono il senatore [LOREFICE](#) (M5S) e le senatrici [ROJC](#) (PD-IDP) e [MALPEZZI](#) (PD-IDP) per manifestare il disagio rispetto alla votazione su un testo - peraltro sostanzialmente condiviso - su cui vi era l'intesa di procedere con urgenza senza modifiche e che ora invece è stato modificato con emendamenti approvati in Commissione di merito, di cui occorre tenere conto ai fini della valutazione sulla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Replicano la relatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) e le senatrici [RONZULLI](#) (FI-BP-PPE) e [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), rilevando come si tratti di emendamenti che non intaccano la sostanza del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che alla Commissione è stato richiesto il parere solo sul testo del disegno di legge, per valutarne la compatibilità con l'ordinamento europeo. Tuttavia, condivide l'esigenza di

conoscere le modifiche approvate ieri dalla Commissione di merito, per valutare la compatibilità europea del provvedimento così come modificato. Propone pertanto di sospendere la seduta per consentire ai Commissari di prendere visione delle modifiche apportate al testo in esame.

La seduta, sospesa alle ore 9.05, riprende alle ore 9,10.

Il [PRESIDENTE](#) propone di integrare il parere con il riferimento al testo come emendato in sede di Commissioni merito.

La relatrice [PELLEGRINO](#) (FdI) riformula in tal senso lo schema di parere.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) e la senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto favorevole, ritenendo che gli emendamenti approvati in Commissione di merito non modificano la sostanza del provvedimento.

Le senatrici [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) e [RONZULLI](#) (FI-BP-PPE), e il senatore [MATERA](#) (FdI), preannunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi di appartenenza.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti lo schema di parere come modificato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.

Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria, e sull'emendamento 2.0.1000 del Governo.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 1 stabilisce la possibilità, per un socio di grandi società strategiche partecipate come l'ex Ilva, che detiene almeno il 30 per cento della proprietà, di presentare autonomamente richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 2 prevede la concessione di un finanziamento quinquennale, di non più di 320 milioni di euro, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della ex società Ilva, qualora siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Con riguardo allo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, propone di ricordare che resta aperta la procedura di infrazione n. 2013/2177, allo stadio del parere motivato, per violazione della normativa europea relativa alle emissioni industriali.

Propone, quindi, di richiamare la normativa europea in materia di procedure di insolvenza, in materia di emissioni industriali e in materia di aiuti di Stato alle imprese, i quali ultimi sono ritenuti compatibili con le norme UE se sono effettuati alle stesse condizioni che un investitore privato operante in condizioni di mercato avrebbe accettato.

Al riguardo, ritiene che il finanziamento di cui all'articolo 2 prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, e che pertanto il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il Presidente dà quindi conto dell'emendamento 2.0.1000, che prevede disposizioni di sostegno alle imprese che forniscono beni e servizi alle imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, e che lo stesso prevede il rispetto della pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sull'emendamento 2.0.1000.

Interviene il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE), che si riferisce anzitutto alla citata procedura di infrazione, per ribadire, come già più volte in altra sede rilevato, l'esigenza di poter valutare, in sede di

disegno di legge di delegazione europea o di disegno di legge europea, quali procedure di infrazione affrontare prioritariamente con tali provvedimenti.

Preannuncia, quindi, l'astensione del suo Gruppo su questo provvedimento, poiché la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea del finanziamento previsto all'articolo 2, ovvero se l'intervento pubblico risponda al principio dell'operatore in economia di mercato, deve essere assicurata non solo dalla restituzione del capitale con gli interessi al tasso stabilito dal mercato, ma anche con la presenza di un piano industriale convincente, evenienza che invece è del tutto assente.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda che il tema dell'Ilva è di forte attualità e molto risalente nel tempo, con una procedura di infrazione che è nata oltre 10 anni or sono. Periodicamente, si adottano misure volte, da un lato, a sostenere l'attività produttiva, a salvaguardia dell'occupazione, e dall'altro ad affrontare i problemi ambientali, che tuttavia continuano a gravare sui territori, con enormi sacrifici subiti dalla popolazione.

Preannuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo rispetto a un provvedimento che si limita a un ulteriore rinvio del problema, con il mantenimento di una minima attività produttiva e della cassa integrazione salariale, senza risolvere il problema in modo definitivo.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia l'astensione del suo Gruppo, a fronte di proposte emendative mai prese in considerazione, sebbene orientate verso prospettive risolutive per la riconversione dello stabilimento, mentre il provvedimento non prospetta alternative né indicazioni programmatiche.

La senatrice [RONZULLI](#) (FI-BP-PPE) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare , approvato dalla Camera dei deputati

(799) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che hanno l'obiettivo di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare e che spesso rinunciano ad esercitare il proprio fondamentale diritto di voto a causa delle difficoltà materiali che incontrano nel rientrare presso il comune di residenza, nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Ricorda che la Commissione di merito ha adottato il disegno di legge n. 787, già approvato dalla Camera dei deputati, come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto e che esso si compone di un unico articolo che delega il Governo all'adozione, entro 18 mesi, di disposizioni volte ad assicurare l'esercizio del diritto di voto fuori sede e tariffe agevolate per i servizi di trasporto funzionali al voto nel comune di residenza.

Rileva, al riguardo, che l'intervento legislativo si pone pienamente in linea con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo nella risoluzione legislativa approvata il 3 maggio 2022 sull'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto. In tal senso quindi, in sede di emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, saranno definite soluzioni normativamente e tecnologicamente avanzate, in linea con i richiamati indirizzi espressi dal Parlamento europeo e sulla scorta delle esperienze maturate in altri Stati europei.

Ritenuto che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con

l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) preannuncia il suo voto favorevole su un provvedimento volto ad assicurare il diritto di voto e a superare la crisi di partecipazione elettorale. Esprime, quindi, soddisfazione per l'estensione del provvedimento anche alle prossime elezioni europee e per la previsione di tariffe agevolate di trasporto.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ricordando che il disegno di legge n. 787, presentato alla Camera con la prima firma della deputata Madia del Gruppo PD, risponde all'esigenza di tanti cittadini che vivono fuori dal comune di propria residenza e che devono affrontare costi elevati per rientrare nei luoghi di residenza, spesso dovendo attraversare l'intera penisola, per poter esercitare il diritto di voto.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) si esprime favorevolmente nel merito del provvedimento, pur stigmatizzando la trasformazione da norme di diretta attuazione a una mera delega al Governo, con la conseguente compressione delle prerogative del Parlamento. Per questo motivo, preannuncia l'astensione del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. Ricorda, in particolare, che l'articolo 1 dispone il prolungamento delle operazioni di voto, per le elezioni del 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (oltre alla domenica dalle ore 7 alle ore 23), mentre le elezioni europee 2024, ed eventuali altre elezioni ad esse abbinate, sono anticipate alla giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22 (oltre alla domenica, dalle ore 7 alle ore 23). Rileva che tale disposizione si pone in linea con l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, in base al quale sono state fissate le elezioni europee di quest'anno, che si svolgeranno nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro.

Rileva, inoltre, che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, che si trovino in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, nonché i loro familiari conviventi, potranno votare per i rappresentanti dell'Italia alle elezioni al Parlamento europeo 2024 facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo.

Considerate anche le altre disposizioni del decreto-legge, ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, soprattutto in relazione alle disposizioni sul terzo mandato dei sindaci, ritenendo che chi ha avuto la possibilità di ricoprire questo ruolo già per 10 anni debba lasciare spazio ad altri.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) propone di rinviare il voto sullo schema di parere, in considerazione del fatto che la Commissione di merito ha rinviato alla prossima settimana il seguito

dell'esame, comprensivo delle proposte emendative che sono state presentate.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) si associa alla richiesta.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) conviene sul rinvio del voto, al fine di tenere conto delle eventuali modifiche che saranno apportate con l'approvazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il senatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, volto a semplificare e ammodernare la normativa che disciplina il trasporto marittimo, anche tenendo conto delle nuove tecnologie informatiche, al fine di allineare le condizioni di operatività delle imprese della navigazione marittima italiane alle imprese di navigazione europee e di innalzare il loro livello di competitività internazionale, nonché al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della gente di mare, con riguardo alle peculiari situazioni in cui si possono trovare in determinate aree del mondo, e gli emendamenti a esso riferiti.

Ricorda, al riguardo, che sulla competitività del settore del trasporto marittimo e portuale inciderà fortemente anche la direttiva (UE) 2023/959, contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2023, attualmente in fase di approvazione definitiva al Senato (A.S. 969), che prevede l'estensione del sistema ETS (*Emission Trading System*) di quote di emissione di CO2 anche al sistema del trasporto marittimo.

Propone quindi di rilevare tale aspetto, esprimendo la necessità che, in fase di attuazione, siano previste adeguate forme di compensazione per le imprese marittime e portuali, e dei relativi lavoratori, con la destinazione al settore di almeno il 60 per cento dei proventi dalla vendita delle relative quote di emissione, nonché con la destinazione degli incentivi previsti per la transizione ecologica e con agevolazioni fiscali per sostenere la competitività dei servizi degli scali portuali.

Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti a esso riferiti.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) preannuncia il suo voto favorevole, facendo tuttavia notare come le medesime considerazioni erano contenute in un emendamento al disegno di legge di delegazione europea, che è stato invece respinto.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), anche alla luce dell'osservazione del senatore Lombardo, chiede di rinviare il voto alla prossima settimana e di modificare il riferimento alla fase di approvazione finale del disegno di legge di delegazione europea, dal momento che è stato oggi approvato definitivamente in Aula.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, propone quindi di stralciare il predetto riferimento dallo schema di parere di procedere al voto.

Pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere come riformulato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 866

La 4a Commissione permanente,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati;

considerata la Comunicazione della Commissione europea, del 24 marzo 2021, "Strategia dell'Unione

europea sui diritti dei minori" (COM(2021) 142), in cui si evidenzia che i minori sono esposti a un aumento della violenza domestica, degli abusi, dello sfruttamento *online*, nonché del bullismo *online*, e in cui si indica come comune la violenza nella scuola e tra minori, esercitata attraverso il bullismo fisico, verbale o relazionale;

valutato l'impegno della Commissione europea a fornire sostegno, attraverso il programma digitale per i centri "Internet più sicuro" e la piattaforma "Internet migliore per i ragazzi", al fine di aumentare la consapevolezza e sviluppare capacità in merito al bullismo *online*, al riconoscimento della disinformazione e alla promozione di un comportamento sano e responsabile *online*;

considerata l'iniziativa "Percorsi per il successo scolastico" che ha promosso la prevenzione del bullismo *online*;

valutato che, nel complesso, le norme previste dal disegno di legge, come emendato in sede di Commissioni di merito, sono coerenti con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 986 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria, e l'emendamento 2.0.1000 del Governo;

considerato che l'articolo 1 stabilisce che qualsiasi socio (compreso il socio pubblico) che detenga, da solo o congiuntamente con altri soci, la maggioranza del 30 per cento di società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali, con almeno 500 dipendenti e 300 milioni di debiti, possa autonomamente presentare richiesta di ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria;

considerato, inoltre, che l'articolo 2 prevede la concessione di uno o più finanziamenti della durata massima di 5 anni, a titolo oneroso, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva Spa, qualora quest'ultime siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;

ricordato che, in relazione allo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto resta aperta la procedura di infrazione n. 2013/2177, allo stadio del parere motivato, per violazione della normativa europea relativa alle emissioni industriali;

considerata la normativa europea in materia di procedure di insolvenza, in materia di emissioni industriali e in materia di aiuti di Stato alle imprese, i quali ultimi sono ritenuti compatibili con le norme UE se sono effettuati alle stesse condizioni che un investitore privato operante in condizioni di mercato avrebbe accettato;

valutato che il finanziamento di cui all'articolo 2 prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, e che pertanto il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

considerato che l'emendamento 2.0.1000 prevede disposizioni di sostegno alle imprese che forniscono beni e servizi alle imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, che rientrano nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sull'emendamento 2.0.1000.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 787 E 799

La 4a Commissione permanente,

esaminato, per i profili di competenza, i disegni di legge in titolo, che hanno l'obiettivo di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare e che spesso rinunciano ad esercitare il proprio fondamentale diritto di voto a causa delle difficoltà materiali che incontrano nel rientrare presso il comune di residenza, nelle cui liste elettorali sono iscritti;

considerato che la Commissione di merito ha adottato, il 1° febbraio 2024, il disegno di legge n. 787, già approvato dalla Camera dei deputati, come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto e che esso si compone di un unico articolo che delega il Governo all'adozione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi volti a disciplinare, nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto, le modalità atte a garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune diverso da quello di residenza, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, prevedendo anche una rimodulazione della tariffa agevolata per i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia o all'estero che debbano recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale;

rilevato che il provvedimento si pone in linea con la legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, che ha equiparato gli aventi diritto al voto per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispondendo all'obiettivo di valorizzare il diritto di elettorato attivo e contrastare la crisi della partecipazione elettorale e, quindi, dell'intero circuito democratico;

rilevato che l'intervento legislativo di delega è pienamente coerente con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo nella risoluzione legislativa approvata il 3 maggio 2022 sull'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto;

espressa l'esigenza che, in sede di emanazione dei decreti legislativi di attuazione, il Governo definisca soluzioni normativamente e tecnologicamente avanzate, in linea con i richiamati indirizzi espressi dal Parlamento europeo e sulla scorta delle esperienze maturate in altri Stati europei;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 997

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;

considerato, in particolare, che l'articolo 1 dispone il prolungamento delle operazioni di voto, per le elezioni del 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (oltre alla domenica dalle ore 7 alle ore 23), mentre le elezioni europee 2024, ed eventuali altre elezioni ad esse abbinata, sono anticipate alla giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22 (oltre alla domenica, dalle ore 7 alle ore 23); rilevato, al riguardo, che, in base all'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, le elezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro;

rilevato inoltre, che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, che si trovino in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, nonché i loro familiari conviventi, potranno votare per i rappresentanti dell'Italia alle elezioni al Parlamento europeo 2024 facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune

nelle cui liste elettorali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo;
considerate le altre disposizioni del decreto-legge, volte a introdurre elementi di stabilità e certezza in ordine al parametro della popolazione a fini elettorali, tenendo conto dell'avvenuta introduzione del censimento permanente, dell'evoluzione nella digitalizzazione dei servizi anagrafici e del ruolo centrale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 673 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 4ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, volto a semplificare e ammodernare la normativa che disciplina il trasporto marittimo, anche tenendo conto delle nuove tecnologie informatiche, al fine di allineare le condizioni di operatività delle imprese della navigazione marittima italiane alle imprese di navigazione europee e di innalzare il loro livello di competitività internazionale, nonché al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della gente di mare, con riguardo alle peculiari situazioni in cui si possono trovare in determinate aree del mondo, e gli emendamenti a esso riferiti;
considerato che sulla competitività del settore del trasporto marittimo e portuale inciderà fortemente anche la direttiva (UE) 2023/959, contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2023, che prevede l'estensione del sistema ETS (*Emission Trading System*) di quote di emissione di CO2 anche al sistema del trasporto marittimo;
ritenuto, al riguardo, necessario prevedere, in fase di attuazione, adeguate forme di compensazione per le imprese marittime e portuali, e dei relativi lavoratori, con la destinazione al settore di almeno il 60 per cento dei proventi dalla vendita delle relative quote di emissione, nonché con la destinazione degli incentivi previsti per la transizione ecologica e con agevolazioni fiscali per sostenere la competitività dei servizi degli scali portuali;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti a esso riferiti.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 202 (ant.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

202ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi (Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha chiarito che il Ministero della giustizia provvederà agli adempimenti relativi all'istituzione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in considerazione delle proprie competenze istituzionali in materia di tenuta degli albi professionali e di vigilanza sugli stessi. Il Governo ha chiarito, inoltre, che il funzionamento e la gestione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, saranno finanziati esclusivamente attraverso i proventi derivanti dal versamento dei contributi posti a carico degli iscritti negli appositi albi professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Poi, riguardo agli adempimenti relativi alla gestione e alla tenuta degli albi medesimi, si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attingendo in particolare alle somme iscritte nel programma di spesa «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Infine, in riferimento alle attività connesse alla formazione degli albi professionali, alla nomina del commissario e alla costituzione del seggio per l'elezione dei presidenti degli albi stessi, di cui all'articolo 10, che disciplina la fase di prima attuazione del presente provvedimento, è stato precisato che si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i predetti adempimenti rientrano tra i compiti ordinariamente svolti in via istituzionale dal Ministero della giustizia, che all'uopo potrà avvalersi del personale di magistratura e del personale amministrativo ad esso assegnato.

Per quanto di competenza, segnala che l'istituendo Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che è previsto finanziarsi con i contributi degli iscritti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Considerato che la lettera g) del comma 4 dell'articolo 8 prevede che i contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione dell'Ordine, andrebbe chiarito quali siano le risorse necessarie per la costituzione dell'ordine e dei relativi albi al fine di evitare una

copertura sul bilancio che non sarebbe in linea con le regole di contabilità.

Inoltre andrebbe chiarito se i contributi degli iscritti possano effettivamente coprire i costi, soprattutto nella fase iniziale.

In relazione ai suddetti rilievi, risulta necessaria la predisposizione della relazione tecnica, debitamente verificata, al fine di poter suffragare la clausola di invarianza contenuta all'articolo 13 del provvedimento in esame.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota istruttoria recante chiarimenti, precisando che i costi per l'istituzione e la gestione degli albi saranno fronteggiati con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, Programma "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" - Azione "Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia".

Il PRESIDENTE informa che la nota sarà resa disponibile ai Commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha depositato una nota tecnica in cui sono stati stimati gli effetti finanziari del provvedimento.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 2, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla configurabilità di nuovi e maggiori oneri relativi al riconoscimento della parziale commutabilità della detrazione ivi prevista in un credito di imposta, in caso di incapienza dell'imposta lorda dovuta all'erario, considerato che la disposizione sembra configurare un possibile incentivo a formulare istanze di accesso al beneficio.

Quanto ai profili di copertura di cui al successivo comma 3, premesso che la disposizione qualifica gli oneri correlati alla misura in esame come "valutati in", ossia quale previsione di spesa, trattandosi di diritti soggettivi, andrebbero fornite conferme sia in merito alle disponibilità esistenti a valere sulla dotazione del FISPE dal 2025, sia riguardo all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali interventi di spesa di cui è già prevista la copertura a carico degli stessi stanziamenti per il 2025 e a decorrere.

In relazione all'articolo 3, considerato che la norma modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, relativo alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in *start up* innovative, con effetti di gettito di segno opposto, chiede che siano forniti dati ed elementi di valutazione volti a specificare detti effetti di gettito e, tenuto conto che alla norma non sono ascritti oneri, a verificare l'eventuale compensatività tra gli stessi.

In relazione ai rilievi sopra rappresentati, richiede che venga fornita una integrazione alla documentazione istruttoria già depositata.

Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante risposte ai rilievi formulati dalla relatrice, confermando l'insussistenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalle disposizioni in esame.

Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato che la nota sarà messa a disposizione della Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, in considerazione della dettagliata stima dei risparmi di spesa relativi alla ipotesi di abbinamento delle elezioni amministrative alle elezioni europee, e del relativo onere

aggiuntivo, che prende atto dei calcoli effettuati e dei dati riportati sulle sezioni e i compensi di presidenti e componenti dei seggi. Ciò premesso, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti sull'assenza di maggiori oneri per la vigilanza ai seggi derivanti dalle norme in esame o precisare se sia stata stimata una compensazione a valere sui risparmi derivanti dall'assenza di votazioni disgiunte tra elezioni amministrative ed europee.

Il Governo dovrebbe altresì dare maggiori informazioni in relazione alla congruità dell'ipotesi formulata circa il ricorso al turno di ballottaggio per il 40 per cento dei comuni sopra i 15.000 abitanti, fornendo le relative serie storiche.

Per quanto riguarda l'articolo 2, in merito al comma 1, lettera a), premesso che la modifica alla normativa vigente ivi prevista intende provvedere alla restituzione ai comuni dei dati censuari anche in forma individuale oltre che in forma aggregata, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni circa l'assenza di oneri di funzionamento aggiuntivi per l'ISTAT riconducibili a tale innovativa modalità di trasmissione dei dati.

Quanto al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 2, ove si dispone che i dati dovranno essere pubblicati con cadenza annuale sul sito internet istituzionale dell'ISTAT, il quale vi provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi informativi al fine di valutare la piena sostenibilità di tale clausola di invarianza degli oneri.

Per quanto concerne l'articolo 3, in relazione al comma 3, posto che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono posti a carico dei comuni interessati, ossia Urbino, Carrara e Cesena, si rammenta che l'articolo 19 della legge di contabilità e finanza pubblica prescrive che le disposizioni che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni del settore pubblico devono anche contenere l'indicazione delle risorse con cui gli stessi enti potranno farvi fronte, a valere sui propri bilanci: al riguardo si chiede al Governo di fornire chiarimenti.

In relazione al comma 1 dell'articolo 5, che reca la clausola di copertura degli oneri per il 2024 derivanti dal comma 4 dell'articolo 1, a valere sul Fondo già predisposto per la copertura dei fabbisogni di spesa relativi alle consultazioni elettorali ed iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del bilancio 2024-2026, che reca la necessaria disponibilità per il corrente anno, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 2 dell'articolo 5 reca, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire ulteriori dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità finanziaria, secondo quanto sopra più dettagliatamente rappresentato. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 125.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Occorre osservare preliminarmente che l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non consente, in via ordinaria, il rinvio dell'obbligo di quantificazione e di copertura degli oneri recati dalle leggi di delega. Soltanto qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

Nel caso in esame il provvedimento rinvia l'obbligo di quantificazione e copertura al momento dell'adozione dei decreti legislativi. Occorre al riguardo valutare la compatibilità con il quadro della legge di contabilità.

Va ricordato che su analoga materia verte l'Atto Senato n. 997, concernente "Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale", su cui è stato altresì richiesto il parere per i profili finanziari alla 5ª Commissione. Tale decreto-legge è invece corredato, nella stessa materia, di una dettagliata relazione tecnica, debitamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 3 del citato articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Tanto premesso, segnala che l'articolo 1, comma 3, reca una autorizzazione di spesa pari a 3.063.000 euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2024, sulla destinazione della quale è necessario fare chiarezza; infatti il tenore della norma la destina a copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), riferita alle sezioni speciali.

In questo caso, tale autorizzazione di spesa potrebbe sovrapporsi, in tutto o in parte, agli oneri per le sezioni speciali, quantificati nella relazione tecnica al citato decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, anch'esso in corso d'esame presso la 1ª Commissione permanente.

Tuttavia osserva che il *dossier* del Servizio del bilancio della Camera dei deputati, predisposto sul disegno di legge in esame, valuta oneri solo con riferimento alle agevolazioni tariffarie in materia di trasporti per gli elettori che intendono rientrare presso il comune di residenza in occasione delle elezioni, sembrando quindi riferirsi al principio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, concernente una rimodulazione della tariffa agevolata applicata dagli enti e dalle società che gestiscono i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale.

Al riguardo occorre acquisire un chiarimento, in quanto, in tale caso, previa verifica della quantificazione di tali oneri, al comma 3 dell'articolo 1, sarebbe necessario sostituire il riferimento al comma 2, lettera b), con un riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.

Va rilevato inoltre, per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 1, che tale autorizzazione di spesa riguarda oneri relativi a delle competizioni elettorali; si tratta quindi di oneri inderogabili, che devono essere rappresentati in norma come previsione di spesa, e non come limite di spesa.

Rappresenta altresì che la clausola di copertura sul fondo speciale di parte corrente, per l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, dovrebbe essere riformulata con riferimento al bilancio triennale vigente 2024-2026.

In relazione alle considerazioni sopra esposte, per quanto di competenza, appare necessario acquisire dal Governo, una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il sottosegretario FRENI si riserva di depositare la relazione tecnica aggiornata richiesta dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** chiede al Governo se è in grado di produrre la relazione tecnica sul provvedimento, di cui è stata più volte rappresentata l'urgenza.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che potrebbe essere in grado di depositare la relazione tecnica, di cui si sta completando la verifica, già nel pomeriggio o, al massimo, domani mattina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.3.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 9 (pom., Sottocomm. pareri) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

9^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 13,25

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(787) *Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare*

(Approvato dalla Camera dei deputati): parere favorevole;

alle 2^a e 10^a Commissioni riunite:

(866) *Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo* *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri):* parere favorevole.

1.4.2.4. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 160 (pom.) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024**

160ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 19,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nel riferire sugli aspetti di competenza del disegno di legge in titolo, recante in particolare modifiche al codice della navigazione, la relatrice MANCINI (Fdl) richiama innanzitutto l'attenzione sull'articolo 1, riguardante le procedure di imbarco, sbarco e trasbordo dei marittimi rientranti sotto la competenza di autorità marittime diverse, finalizzato a consentire l'avvicendamento di personale da parte del medesimo armatore che opera servizi regolari negli stessi porti senza necessità di rilascio di plurime e identiche autorizzazioni.

L'articolo 2 stabilisce che i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione, fermo restando l'obbligo di procedere, quale atto pubblico, alle annotazioni e alle convalide previste dall'articolo 357, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima. La disposizione è volta in particolare a uniformare la convenzione di arruolamento stipulata in Italia a quella stipulata all'estero, permettendo al comandante della nave di arruolare i marittimi.

Gli articoli 3 e 4 recano modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima a scopo di coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 2 e di semplificazione delle procedure di stipula e convalida delle convenzioni di arruolamento delle procedure di annotazione sul ruolo di equipaggio e delle annotazioni sul libretto di navigazione, nonché delle modalità di arruolamento del comandante.

L'articolo 5 consente di effettuare la dichiarazione di accettazione del comando della nave, da parte del comandante, anche in modalità digitale.

Al fine di garantire agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti relativi allo svolgimento del lavoro marittimo, l'articolo 6 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti istituisca l'Anagrafe digitale unica della gente di mare, tramite la

digitalizzazione e l'integrazione dell'esistente anagrafe della gente di mare. La gestione della piattaforma è affidata al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Ne è inoltre prevista l'integrazione con le banche dati dell'INPS e dell'ANPAL.

L'articolo 7 è finalizzato a consentire la corresponsione di anticipi della retribuzione del personale marittimo per mezzo di denaro contante a bordo di navi impiegate su traffici internazionali, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Tale corresponsione non potrà comunque essere superiore a 500 euro mensili.

In riferimento ai capi successivi del disegno di legge si segnala innanzitutto l'articolo 13, teso a consentire la digitalizzazione di una serie di documenti di bordo, fra i quali il ruolo di equipaggio, il registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili, il registro degli infortuni, il registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. In relazione alle ispezioni previste dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, attuativo della direttiva sulla conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, a fini di semplificazione e razionalizzazione delle risorse l'articolo 16 prevede che le navi sottoposte a tali ispezioni non debbano essere assoggettate anche alle visite oggetto di precedenti disposizioni legislative (articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, e articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271). Inoltre, per le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 32, è proposto di eliminare la duplicazione delle visite di cui agli articoli 83 e 84 della legge n. 1045 del 1939 e all'articolo 18 del decreto legislativo n. 271 del 1999, mantenendo soltanto queste ultime.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) si sofferma sui principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 2 dell'articolo 1, volti a consentire l'esercizio del diritto di voto, con riferimento alle consultazioni referendarie di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e alle elezioni dei membri del Parlamento europeo, agli elettori che per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza in qualità di *caregiver* familiare si trovano, per un periodo di almeno tre mesi, in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza.

Il comma 5 dispone che l'esito delle prime consultazioni europee e referendarie svolte secondo le modalità previste dal disegno di legge sia valutato ai fini dell'eventuale adozione di disposizioni legislative con finalità analoghe relative alle elezioni politiche.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) rammenta il favore sul disegno di legge in esame già espresso dai Gruppi di opposizione presso la Commissione di merito, in considerazione dell'opportunità di disporre in tempi rapidi della disciplina necessaria a garantire l'effettività del diritto alla partecipazione elettorale.

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata all'unanimità.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 24 gennaio.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) ravvisa innanzitutto la necessità di coordinamento con disposizioni recate dal decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, riguardante il medesimo ambito di intervento.

Riguardo il merito del provvedimento in esame, si pone innanzitutto la questione di una dotazione

adeguata di risorse, nonché la necessità di una definizione adeguata delle scelte strategiche in merito ai processi di riconversione e alle prospettive della siderurgia.

Risulta inoltre indispensabile un riconoscimento adeguatamente esteso del diritto alla fruizione alla cassa integrazione; in particolare, idonee garanzie devono essere predisposte a tutela dei lavoratori dell'indotto.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) rileva la sussistenza di linee contraddittorie tra diversi componenti del Governo in merito alla questione delle acciaierie ILVA, mentre è indispensabile adottare una strategia mirata a conciliare l'esigenza di tutela ambientale e della salute con il mantenimento delle capacità produttive del settore siderurgico, essenziale per l'economia nazionale. Resta inoltre aperta la grave questione della mancanza di manutenzione degli impianti, che costituisce un fattore di rischio per la sicurezza dei lavoratori. Per le finalità richiamate, risulta ineludibile la questione dell'intervento pubblico nell'azienda.

A tale riguardo, il presidente [ZAFFINI](#) rammenta la già ricordata connessione del decreto-legge in esame con il citato decreto-legge n. 9.

Il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) rileva la comune consapevolezza circa il carattere imprescindibile del ricorso all'amministrazione straordinaria ai fini della tutela ambientale, della salute e della sicurezza, nonché del mantenimento delle capacità produttive. A fronte di tali obiettivi, il Governo è univocamente impegnato, fronteggiando serie difficoltà oggettive.

Si riserva quindi di predisporre uno schema di parere favorevole, contenente uno specifico riferimento alle integrazioni normative recate dal decreto-legge n. 9, volto specificamente alla tutela dell'indotto.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ritiene che sia utile disporre della possibilità di approfondire i contenuti del nuovo decreto-legge, al fine di una migliore valutazione della proposta di parere.

Il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) riconosce la fondatezza del rilievo della senatrice Pirro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n.33. Esame e rinvio)

Nel riferire sullo schema di decreto legislativo in esame, il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*) dà conto in primo luogo della disciplina di delega, di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 33 del 2023, mettendone in rilievo gli obiettivi fondamentali.

Quanto al testo dello schema di decreto, l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità, mentre l'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 definisce i compiti del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA).

L'articolo 4 prevede lo svolgimento di periodiche campagne istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione, nonché l'adozione delle linee di indirizzo nazionali per la promozione dell'accessibilità delle persone anziane ai servizi e alle risorse del territorio.

L'articolo 5 riguarda la sicurezza sul lavoro per i soggetti anziani e la promozione del lavoro agile.

Il successivo articolo 6 prevede un complesso di interventi tesi a favorire l'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, lo scambio intergenerazionale, la solidarietà tra le generazioni e il rispetto nei confronti degli anziani.

L'articolo 7 demanda a un decreto ministeriale la definizione dei livelli di servizio funzionali all'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale, mentre l'articolo 8 prevede l'adozione di iniziative e misure finalizzate in via principale a favorire il turismo del benessere e il turismo lento e sostenibile delle persone anziane.

L'articolo 9 è volto alla promozione dell'impiego di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina nell'erogazione delle prestazioni assistenziali.

L'articolo 10 dispone in merito alla possibilità per le persone anziane di ottenere una valutazione multidimensionale nell'ambito dei punti unici di accesso (PUA).

I commi da 1 a 5 dell'articolo 11 riguardano la promozione dell'incontro e del dialogo intergenerazionale. Il successivo comma 6 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero della cultura possano promuovere attività intese alla valorizzazione e alla trasmissione della conoscenza del patrimonio culturale immateriale.

L'articolo 12 prevede la promozione di iniziative e progetti nell'ambito dell'attività sportiva.

I commi 1 e 2 dell'articolo 13 prevedono che le regioni e le province autonome promuovano l'accesso degli animali da affezione nelle [strutture residenziali e nelle residenze protette](#), mentre il comma 4 modifica la disciplina relativa al fondo per il sostegno agli anziani proprietari di animali d'affezione e il comma 5 demanda a un decreto ministeriale l'individuazione dei requisiti e delle modalità per la distribuzione gratuita a enti del Terzo settore di medicinali veterinari per animali d'affezione.

L'articolo 14 concerne la presentazione di progetti di servizio civile universale in favore degli anziani.

L'articolo 15 prevede che il CIPA predisponga linee guida in materia di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale.

Il comma 1 dell'articolo 16 riguarda il ricorso a meccanismi di rigenerazione urbana. Il comma 2 demanda a un regolamento ministeriale la definizione degli standard edilizi e costruttivi relativi alle procedure di selezione delle iniziative progettuali di coabitazione da finanziare.

Le iniziative per la coabitazione sono oggetto altresì degli articoli 17 e 18.

Gli articoli 19 e 20 sono volti alla promozione della formazione delle competenze digitali.

L'articolo 21 dispone in merito alla definizione e all'articolazione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA).

Le previsioni di cui all'articolo 22 riguardano le modalità di determinazione degli obiettivi di servizio e le modalità della progressiva attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), nonché le relative modalità di erogazione tramite gli ambiti territoriali sociali (ATS), mentre gli articoli 23 e 24 disciplinano rispettivamente il sistema di monitoraggio dei LEPS e le funzioni degli ATS.

L'articolo 25 è volto a promuovere servizi di comunità a favore delle persone anziane non autosufficienti e delle loro famiglie.

Il successivo articolo 26 dispone in materia di integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali, mentre l'articolo 27 disciplina la valutazione multidimensionale unificata e l'articolo 28 reca ulteriori previsioni sull'attività dei PUA.

L'articolo 29 reca misure finalizzate a garantire un'offerta integrata di assistenza e cure domiciliari.

Gli articoli 30 e 31 concernono i servizi socioassistenziali e sociosanitario di tipo residenziale e semiresidenziale.

L'articolo 32 garantisce, relativamente a determinati casi, l'accesso alle cure palliative.

In base all'articolo 33, le persone anziane che non versano nelle condizioni di non autosufficienza possono presentare istanza per l'accertamento della condizione di disabilità per accedere ai relativi benefici.

Gli articoli da 34 a 36 istituiscono, in via sperimentale, la "prestazione universale", erogata agli anziani non autosufficienti con determinati requisiti.

L'articolo 37 opera una ricognizione delle agevolazioni fiscali e contributive fruibili anche in caso di ricorso a prestazioni di lavoro, cura e assistenza di persone anziane non autosufficienti.

L'articolo 38 è volto a concorrere alla definizione degli standard formativi degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane non autosufficienti e all'istituzione di registri regionali di assistente familiare. Le regioni sono altresì chiamate a sottoscrivere accordi di collaborazione tra centri per l'impiego e ATS, con la finalità di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari. Sono inoltre chiamate a promuovere corsi di formazione professionale finalizzati ad acquisire la qualificazione di assistente familiare.

L'articolo 39 reca disposizioni riguardanti la figura del *caregiver* familiare.

Infine, l'articolo 42 dispone in merito all'entrata in vigore.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI rammenta il percorso che ha portato all'approvazione della legge delega alla base dello schema di decreto legislativo in esame, connotato da una forte condivisione su un tema di particolare delicatezza. Auspica quindi che un analogo spirito costruttivo

ispiri l'esame della proposta in titolo, volta a dotare l'ordinamento italiano di una disciplina organica relativa alla tutela delle persone anziane, assicurando che il Governo ha la massima apertura nei confronti delle proposte di miglioramento che saranno offerte dall'esame parlamentare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,45.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.